SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

02A06783

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica.

02A05964

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

02A05965

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

02A05966

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 maggio 2002.

Adeguamento dell'indennità dovuta agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza con decorrenza 1° gennaio 2001, per il biennio 2001-2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale prevede che per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento negli istituti penitenziari siano corrisposti ai professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, di cui l'amministrazione può avvalersi, onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;

Visto l'art. 70, nono comma, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, che riserva agli esperti componenti privati dei tribunali di sorveglianza il trattamento previsto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564, che attribuisce ai componenti privati del tribunale di sorveglianza un'indennità oraria di L. 20.000, pari a quella minima allora fissata per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564, che prevede espressamente l'adeguamento dell'indennità suddetta con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione degli onorari stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;

Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro del 20 maggio 1995 con cui è stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 27.800 orarie per il biennio 1995-1996;

Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro del 14 febbraio 1997 con cui è stato fissato, in favore degli esperi di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 29.050 orarie per il biennio 1997-1998;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 3 luglio 1998, con cui è stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 30.300 orarie per il biennio 1999-2000;

Visto il decreto del Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni di concerto con il Direttore generale della Ragioneria generale dello Stato del 27 gennaio 2000, con cui è stato fissato, in favore degli esperti componenti del tribunale di sorveglianza un onorario pari a L. 27.800 per il biennio 1995-1996; pari a L. 29.050 per il biennio 1997-1998; pari a L. 30.300 per il biennio 1999-2000;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di concerto con il Direttore generale della Ragioneria generale dello Stato del 3 aprile 2000, con cui è stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 31.100 (€ 16,06) orarie per il biennio 2000-2001;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata la necessità di aggiornare l'indennità spettante agli esperti componenti del tribunale di sorveglianza, secondo quanto stabilito dalle richiamate disposizioni;

Visto l'art. 7 della legge 23 marzo 1956, n. 182, che attribuisce al capo dell'ufficio giudiziario la competenza ad emettere i mandati di pagamento a favore dei magistrati;

Decreta:

L'indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza con decorrenza 1° gennaio 2001 per il biennio 2001-2002 è fissata nella misura lorda di € 16,06 orarie.

Al relativo pagamento provvederanno i capi degli uffici giudiziari con i fondi a disposizione sul capitolo 1360 già 1631 del Ministero della giustizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il Direttore generale della giustizia civile
MELE

Il Direttore generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
LUCIBELLO

02A07287

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia relativamente al plesso staccato di corso Vittorio Emanuele n. 85/A - Palermo ed alla sezione staccata di via Ruggero Settimo n. 4 - Siracusa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota del 19 aprile 2002 con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha comunicato la previsione di mancato funzionamento degli uffici di segreteria della commissione tributaria regionale, ubicati presso il «Palazzo delle Finanze», corso Vittorio Emanuele n. 85/A - Palermo, e degli uffici di segreteria della sezione staccata siti presso il «Palazzo delle Finanze», via Ruggero Settimo n. 4 - Siracusa, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione e derattizzazione degli stessi;

Viste le note del 6 maggio 2002 con le quali il direttore della Commissione regionale della Sicilia ha confermato il mancato funzionamento dei citati uffici per i giorni 3 e 4 maggio 2002 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento degli uffici della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Plesso staccato di corso Vittorio Emanuele n. 85/A - Palermo e sezione staccata di Siracusa è accertato rispettivamente per il giorno 4 maggio 2002 e per i giorni 3 e 4 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il capo del Dipartimento: TINO

02A06808

DECRETO 24 maggio 2002.

Differimento dei termini dei versamenti tributari scadenti il 16 aprile 2002, a seguito dello sciopero generale intervenuto alla medesima data.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che a seguito dello sciopero generale del 16 aprile 2002, al quale ha aderito anche il personale dipendente delle banche, degli uffici postali e dei concessionari della riscossione, è stato impedito il normale assolvimento da parte dei contribuenti degli obblighi di versamento in scadenza alla medesima data;

Ritenuta la necessità di differire i termini di versamento dei tributi scadenti alla suddetta data del 16 aprile 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. I versamenti dei tributi, i cui termini sono scaduti il 16 aprile 2002, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A07270

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Butnariu Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Butnariu Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Butnariu Maria nata a Roznov (Romania) il giorno 8 agosto 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Butnariu Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06317

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tomita Butnaru Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tomita Butnaru Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical pediatrie conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1993 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau dopo gli studi effettuati presso il liceo sanitario di Bacau (Romania) dalla sig.ra Tomita Butnaru Adriana nata a Tirgu Neamt (Romania) il giorno 26 aprile 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Tomita Butnaru Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06314

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petcu Iuliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petcu Iuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Petcu Iuliana nata a Cocora (Romania) il giorno 12 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petcu Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06315

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra David Iulica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra David Iulica ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Targoviste (Romania) dalla sig.ra David Iulica nata a Targoviste (Romania) il giorno 30 giugno 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra David Iulica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06316

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Prioteasa Camelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Prioteasa Camelia ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di R.M. Valcea (Romania) dalla sig.ra Prioteasa Camelia nata a Sibiu (Romania) il giorno 5 gennaio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Prioteasa Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06318

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Obaciu Dumitras Cristina Isabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Obaciu Dumitras Cristina Isabela ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1995 presso la scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Obaciu Dumitras Cristina Isabela nata a Brasov (Romania) il giorno 29 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Obaciu Dumitras Cristina Isabela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06319

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ghidersa Mirela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ghidersa Mirela ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Brasov dopo gli studi effettuati presso il liceo sanitario di Botosani (Romania) dalla sig.ra Ghidersa Mirela nata a Botosani (Romania) il giorno 1º gennaio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ghidersa Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06320

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popeanu Manuela Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popeanu Manuela Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Tulcea (Romania) dalla sig.ra Popeanu Manuela Florentina nata a Galati (Romania) il giorno 12 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popeanu Manuela Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06321

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Constantinescu Livia Georgiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Constantinescu Livia Georgiana ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Constantinescu Livia Georgiana nata a Pitesti Arges (Romania) il giorno 2 aprile 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Constantinescu Livia Georgiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06322

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Caraiman Modval Eugenia Cosmina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caraiman Modval Eugenia Cosmina ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Caraiman Modval Eugenia Cosmina nata a Turda (Romania) il giorno 25 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Caraiman Modval Eugenia Cosmina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06323

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mieczyslawa Lechowicz Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mieczyslawa Lechowicz Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso il Liceo medico di Mielec (Polonia) dalla sig.ra Mieczyslawa Lechowicz Beata nata a Podleszczany (Polonia) il giorno 1º gennaio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mieczyslawa Lechowicz Beata è autorizzata ad esercitare in italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06324

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bukowska Piatkowska Stanislawa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bukowska Piatkowska Stanislawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1976 presso il Liceo medico di Wodzislaw Slaski (Polonia) dalla sig.ra Bukowska Piatkowska Stanislawa nata a Susz (Polonia) il giorno 13 novembre 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bukowska Piatkowska Stanislawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06325

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Swatowska Podolska Jadwiga Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Swatowska Podolska Jadwiga Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso il Liceo medico di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Swatowska Podolska Jadwiga Malgorzata nata a Krasnystaw (Polonia) il giorno 13 luglio 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Swatowska Podolska Jadwiga Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06326

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Farajewicz Jasik Wladyslawa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Farajewicz Jasik Wladyslawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1967 presso il Liceo medico di Sanok (Polonia) dalla sig.ra Farajewicz Jasik Wladyslawa nata a Zareba Gorna (Polonia) il giorno 27 ottobre 1948 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Farajewicz Jasik Wladyslawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06327

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Caban Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caban Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provvveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1996 presso il Liceo medico di Lodz (Polonia) dalla sig.ra Caban Ewa nata a Piotrkow Trybunalski (Polonia) il giorno 19 ottobre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Caban Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06328

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gorska Bielowka Dorota Edyta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gorska Bielowka Dorota Edyta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso il Liceo medico di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Gorska Bielowka Dorota Edyta nata a Chelm (Polonia) il giorno 28 dicembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gorska Bielowka Dorota Edyta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06329

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Costiug Enescu Luminita Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Costiug Enescu Luminita Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Costiug Enescu Luminita Liliana nata a Suceava (Romania) il giorno 6 giugno 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Costiug Enescu Luminita Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06330

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Dumitrescu Eduard Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dumitrescu Eduard Daniel ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical general conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical general conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria «Biosfera» di Caracal (Romania) dal sig. Dumitrescu Eduard Daniel nato a Draganesti (Romania) il giorno 23 giugno 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dumitrescu Eduard Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06331

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Manole Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Manole Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Manole Mihaela nata a Bucarest (Romania) il giorno 12 luglio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Manole Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06332

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Szot Albin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Szot Albin ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarz conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarz conseguito nell'anno 1996 presso il Liceo medico di Gniezno (Polonia) dal sig. Szot Albin nato a Niechanow (Polonia) il giorno 8 dicembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Szot Albin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06333

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Fausiana», in comune di Tempio Pausania, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 20 dicembre 2000 con la quale la società Acqua del Limbara S.r.l. con sede in Tempio Pausania (Sassari), via Tuveri n. 33 ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua Fausania», costituita dalla miscela di cinque pozzi, identificati con i numeri 2, 3, 4, 5 e 6, ubicati nella concessione mineraria sita in località Scarracciana, in territorio del comune di Tempio Pausania (Sassari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 maggio 2001, favorevole a condizione che venga effettuata una analisi chimica recente della miscela delle acque dei cinque pozzi;

Vista la nota pervenuta in data 20 marzo 2002, con la quale la società Acqua del Limbara S.r.l. ha trasmesso una nuova analisi chimica effettuata sulla miscela delle acque dei cinque pozzi prelevate in data 10 gennaio 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acqua Fausania», costituita dalla miscela di cinque pozzi, identificati con i numeri 2, 3, 4, 5 e 6, ubicati nella concessione mineraria sita in località Scarracciana, in territorio del comune di Tempio Pausania (Sassari).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: OLEARI

02A06892

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zapata Cerrato Maribel Virginia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zapata Cerrato Maribel Virginia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 2000 presso l'Università Cattolica di Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Zapata Cerrato Maribel Virginia, nata a Arequipa (Perù) il giorno 29 aprile 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zapata Cerrato Maribel Virginia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06364

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Riega Alvarez Yvette Lorena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Riega Alvarez Yvette Lorena ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1998 presso l'Università Cattolica di Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Riega Alvarez Yvette Lorena, nata a Arequipa (Perù) il giorno 30 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Riega Alvarez Yvette Lorena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06365

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Barrantes Guerrero Vilma Esperanza di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Barrantes Guerrero Vilma Esperanza ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1995 presso l'Università Nazionale di Cajamarca (Perù) dalla sig.ra Barrantes Guerrero Vilma Esperanza, nata a Cajamarca (Perù) il giorno 21 agosto 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Barrantes Guerrero Vilma Esperanza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06366

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chiappe Flores Monika Giovanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chiappe Flores Monika Giovanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1998 presso l'Università «Cayetano Heredia», facoltà di medicina, di Lima (Perù) dalla sig.ra Chiappe Flores Monika Giovanna, nata a Callao (Perù) il giorno 10 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chiappe Flores Monika Giovanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06367

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Aldazabal Pauca Esther Anatolia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aldazabal Pauca Esther Anatolia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1988 presso l'Università Cattolica di Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Aldazabal Pauca Esther Anatolia, nata a Arequipa (Perù) il giorno 9 luglio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Aldazabal Pauca Esther Anatolia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06368

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Poma Gonzalez Rosa Mercedes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Poma Gonzalez Rosa Mercedes ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1998 presso l'Università statale «Federico Villareal», facoltà di medicina, di Lima (Perù) dalla sig.ra Poma Gonzalez Rosa Mercedes, nata a Lima (Perù) il giorno 22 agosto 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Poma Gonzalez Rosa Mercedes è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06369

DECRETO 17 maggio 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1998, con il quale l'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara in data 29 aprile 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è autorizzata ad includere nell'equipe responsabile dell'attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, il seguente sanitario:

Cumino dott. Andrea, dirigente medico presso la struttura complessa di chirurgia vascolare, dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A06876

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa a r.l. «La Nuova era».

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'accertamento eseguito in data 2 febbraio 2002 dal quale si evince la richiesta dell'ispettore di sostituzione del liquidatore ordinario ai sensi del precitato art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 5 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Scaringi Pompeo nominato liquidatore della società cooperativa a r.l. «La Nuova era» con assemblea straordinaria del 31 gennaio 1995, è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile dalla sig.ra Lorusso rag. Giovanna, consulente del lavoro, residente a Potenza in via F. Petrarca, n. 17.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore rag. Lorusso Giovanna sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività - art. 2 della legge n. 400/1975 - il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Potenza, 7 maggio 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A06811

DECRETO 8 maggio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della seconda commissione di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 16 del 26 luglio 2001, con cui si è provveduto alla nomina del sig. Andreozzi Stefano, quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II commissione conciliare, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 3 maggio 2002, con cui il sig. Andreozzi Stefano rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota prot. n. 2002p5100.cn con cui la CGIL Roma-Lazio segnala il nominativo del sig. Rebucini Gianfranco per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrzione della commissione stessa;

Decreta:

Il sig. Rebucini Gianfranco, nato a Gerosa (Bergamo) il 30 ottobre 1951, residente a Terracina (Latina), via Laneve, residence S. Anna - 04019, viene nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II commissione di conciliazione in sostituzione del sig. Andreozzi Stefano.

Roma, 8 maggio 2002

Il direttore provinciale: CELA

02A06630

DECRETO 9 maggio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CUNEO

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 27 della citata legge contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per l'attuazione del predetto riordinamento;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto n. 780 del 6 marzo 1998 e successive modificazioni di ricostituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cuneo;

Visto l'art. 45, comma 3, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale stabilisce che i comitati provinciali in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima proseguano la loro attività fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 239, convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del nuovo comitato provinciale presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cuneo;

Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970;

Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri sinora seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per i lavoratori dipendenti le organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. e per i dirigenti d'azienda la Confederazione italiana dirigenti d'azienda - delegazione di Cuneo; per i datori di lavoro l'unione industriale e l'unione provinciale agricoltori; per i lavoratori autonomi l'associazione artigiani, l'unione commercianti e la federazione provinciale coltivatori diretti;

Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1 - 2 - 3 del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 88 del 9 marzo 1989 debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti quattro rappresentanti della C.G.I.L., quattro rappresentanti della C.I.S.L, due rappresentanti della U.I.L. ed un rappresentante dei dirigenti d'azienda;

b) per i datori di lavoro due rappresentanti dell'unione industriale ed un rappresentante dell'unione provinciale agricoltori;

c) per i lavoratori autonomi un rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, un rappresentante degli esercenti attività commerciali e un rappresentante degli artigiani;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni sindacali interessate;

Visti i punti 4 - 5 - 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito in Cuneo, presso la locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale il comitato provinciale, di cui all'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: sig. Calvo Giuseppe, sig. Aragno Baldassarre, sig. Fina Antonio, sig. Cucchiara Antonino, sig. Carli Bruno, sig. Ciliberto Marco, sig. Caraglio Mario, sig. Fantini Renato, sig. Forlenza Francesco, sig. Gregori Nerio;

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda: rag. Ghiano Marino;

in rappresentanza dei datori di lavoro: rag. Zanlungo Adolfo, rag. Battaglia Gianfranco, comm. Bandiera Ettore;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi: sig. Origlia Renato, geom. Giordana Riccardo, sig. Tampalini Diego;

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Cuneo;

direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Cuneo;

direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cuneo.

Art. 2.

Il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al presente decreto, durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà messo in esecuzione dalla direzione della sede dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale di Cuneo.

Cuneo, 9 maggio 2002

Il direttore provinciale: FERRARESI

02A06480

DECRETO 9 maggio 2002.

Ricostituzione delle commissioni nell'ambito del comitato provinciale INPS di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CUNEO

Vista la legge 3 settembre 1989, n. 88, recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal primo comma dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 1989;

Visto il proprio decreto n. 849 del 9 maggio 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cuneo;

Visto l'art. 46, terzo comma della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 del medesimo articolo sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4 - 5 - 6 del primo comma dell'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Cuneo;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresen-

tatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri sinora seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni la Federazione provinciale coltivatori diretti e la Confcoltivatori di Cuneo; per la categoria degli esercenti attività commerciali l'Unione commercianti di Cuneo; per la categoria degli artigiani l'associazione artigiani della provincia di Cuneo;

Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei posti di quattro rappresentanti per ciascuna delle predette categorie debba essere così ripartita:

a) per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni tre rappresentanti della Federazione provinciale coltivatori diretti ed uno rappresentante della Confcoltivatori di Cuneo;

b) per la categoria degli esercenti attività commerciali quattro rappresentanti dell'Unione commercianti di Cuneo;

c) per la categoria degli artigiani quattro rappresentanti dell'Associazione artigiani della provincia di Cuneo;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni sindacali interessate;

Visti i punti 4 - 5 - 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte delle speciali commissioni del comitato provinciale istituito con decreto n. 849 del 9 maggio 2002:

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti mezzadri e coloni: sig.ra Bisotto Maria Teresa, sig. Ferrara Claudio, sig.ra Ferrero Renata, sig.ra Dutto Daniela;

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli artigiani: sig. Cattero Carlo, sig. Lingua Michelangelo, sig. Porfido Elio, sig. Marino Umberto;

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali: sig. Arduino Mauro, sig.ra Gonella Maria Grazia, sig. Faccia Piermarco, sig. Chiapella Luca;

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Cuneo;

direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello stato di Cuneo;

direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cuneo.

Art. 2.

Le tre commissioni speciali di cui al presente decreto, dureranno in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà messo in esecuzione dalla direzione della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cuneo.

Cuneo, 9 maggio 2002

Il direttore provinciale: FERRARESI

02A06481

DECRETO 10 maggio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e in particolare, gli articoli 1, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Div. III, n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 14 aprile 89, diramate in materia di composizione e competenze degli Organi di gestione dell'I.N.P.S.;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970, con la quale vengono impartite direttive per costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. e forniti criteri per la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. Impiego n. 1/538 del 1° settembre 1987, con la quale vengono impartite istruzioni circa la individuazione del requisito della «maggiore rappresentatività»;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. Rapporti di lavoro, n. 13199/87/RS.LA.75 del 2 giugno 1987, con la quale vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei dirigenti d'azienda, dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, quali elementi di giudizio in ordine di grado di rappresentatività delle stesse organizzazioni;

Visto il precedente decreto n. 14 del 16 aprile 1998 di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno, ai sensi della normativa sopra richiamata;

Vista la necessità di ricostituirlo per scadenza;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che, detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati in favore dei lavoratori;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno in ordine ai settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S. e, in particolare, alle funzioni del Comitato provinciale in relazione ai tre elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 del succitato decreto presidenziale;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questa direzione;

Visto che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative, operanti nella provincia;

Considerato che le designazioni di cui sopra sono state rimesse a questa Direzione provinciale del lavoro alla data del 10 maggio 2002;

Considerato che dalle risultanze dagli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Camera del lavoro territoriale (C.G.I.L.);

Unione sindacale territoriale (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Unione generale del lavoro (U.G.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

per i datori di lavoro:

Assindustria della provincia di Ascoli Piceno;

Associazione commercio, turismo e servizio (Confcommercio);

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.);

per i lavoratori autonomi:

Associazione commercio, turismo e servizi (Confcommercio);

Associazione artigiani (Confartigianato);

Federazione provinciale coltivatori diretti (C.N.C.D.);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative, operanti nella provincia di Ascoli Piceno;

Considerato che faranno parte del Comitato provinciale dell'I.N.P.S.:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuto, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ascoli Piceno, ai sensi del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

Vagnoni Francesco, nato a San Benedetto del Tronto il 13 gennaio 1946;

Di Cosmo Maurizio, nato a Ripi il 21 ottobre 1957;

Guerra Angelo, nato a San Benedetto del Tronto il 19 ottobre 1942;

Tieghi Adalberto, nato a Ripatransone il 22 marzo 1944;

Galanti Rolando, nato ad Ascoli Piceno il 22 novembre 1954;

Travaglini Guido, nato a Comunanza il 24 settembre 1935;

Porto Antonio, nato a Fermo il 9 dicembre 1943;

Ceci Luigi, nato ad Ascoli Piceno il 22 settembre 1938;

Cannelli Stefano, nato a Roma il 24 novembre 1957;

Mercuri Nazzareno, nato a Roccafluvione il 13 settembre 1948;

Narcisi Emidio, nato a Monsampolo del Tronto il 30 gennaio 1937;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Vizioli dott. Luciano, nato a Chieti il 2 marzo 1953;

Teodori Dante, nato ad Ascoli Piceno il 21 marzo 1945;

Fiori dott. Giorgio, nato a Bari l'8 settembre 1953;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

De Angelis Pasquale, nato a Carassi il 15 marzo 1954;

Troiani Luigi, nato a Rotella il 18 gennaio 1963;

Giovannelli Tiziano, nato ad Ascoli Piceno il 10 ottobre 1936;

Membri di diritto:

direttore della Direzione provinciale del lavoro;

direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.

Art. 2.

Il Comitato durerà in carica quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - della Repubblica italiana.

Art. 3.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata, dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dalla predetta pubblicazione.

Ascoli Piceno, 10 maggio 2002

Il direttore provinciale: RICCI

02A06629

DECRETO 10 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Costruzioni edili stradali C.C.E.S. a r.l.», in San Pietro in Guarano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 4000;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive n. 1454234 del 28 febbraio 2002, con la quale veniva disposta la conversione del provvedimento di scioglimento ex art. 2544 del codice civile emanato con decreto ministeriale del 12 marzo 1964 nei confronti della società cooperativa «Costruzioni edili stradali C.C.E.S. a r.l.», con sede in San Pietro in Guarano, in scioglimento ex art. 2544 del codice civile senza liquidatore, attesa l'oramai avvenuta perenzione e/o prescrizione delle attività delle passività;

Decreta:

La società cooperativa «Costruzioni edili stradali C.C.E.S. a r.l.», con sede in San Pietro in Guarano, in liquidazione con decreto ministeriale del 12 marzo 1964 è sciolta ex art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Cosenza, 10 maggio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A06812

DECRETO 13 maggio 2002.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale

in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2001 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle pari opportunità di nomina della dott.ssa Raffaela Gallini quale consigliera di parità effettiva della provincia di Genova;

Vista l'atto prot. 9078 del 30 gennaio 2002 con il quale il presidente della provincia di Genova designa la sig.ra Loredana Sardi Bottaro consigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Loredana Sardi Bottaro, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Genova;

Decreta:

La sig.ra Loredana Sardi Bottaro è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum personale

Loredana Sardi in Bottaro, insegnante di educazione tecnica nella scuola media di primo grado dal 1976 (nei ruoli dello Stato dal 1978), in possesso del titolo di specializzazione polivalente per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap.

Attualmente in servizio presso la S.M.S. Rizzo/Alessi di Genova Pegli (dall'a.s. 1990/1991), dove ricopre la carica di membro del consiglio di istituto (da tre mandati) e già di membro effettivo e membro supplente del comitato di valutazione del servizio; eletta nel dicembre 2000 R.S.U. (Rappresentante sindacale unitario) nelle liste della C.I.S.L. e già R.S.A. per la stessa sigla sindacale.

Anche nella scuola di precedente titolarità (S.M.S D. Alighieri di Genova Sestri P.) era facente parte del Consiglio di istituto e precedentemente della commissione elettorale di istituto.

Eletta nel CSP (Consiglio scolastico provinciale) nel 1991 e nominata al suo interno presidente della «Commissione per la medicina scolastica, l'assistenza psicopedagogica o l'insegnamento degli handicappati» e membro effettivo del consiglio di disciplina del personale docente della scuola media della provincia di Genova.

Membro della giunta esecutiva dello stesso da 1993.

Riconfermata nelle elezioni scolastiche degli organi collegiali del novembre 1996 membro del consiglio scolastico provinciale e della sua giunta, nonché componente supplente del consiglio di disciplina, tuttora in carica.

Membro del consiglio direttivo e della segreteria del S.I.S.M. C.I.S.L. (Sindacato italiano scuola media) tenitoriale di Genova dal 1990 e dallo stesso anno componente del consiglio direttivo regionale S.I.S.M. Liguria e responsabile femminile dello stesso.

Dal 2001 ricopre la carica di segretario aggiunto C.I.S.L. scuola (S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L.) di Genova e membro del consiglio generale regionale C.I.S.L. scuola Ligura.

Appartenente dal 1994 al gruppo di lavoro per le pari opportunità del provveditorato di Genova, oggi comitato P.O. della direzione scolastica Regionale.

Dal 1996 facente parte della consulta regionale femminile della Liguria, della quale dal 1998 al 2000 membro del consiglio di presidenza.

Componente del consiglio generale U.S.R. (Unione sindacale regionale) C.I.S.L. Liguria, del consiglio generale e dell'esecutivo U.S.T. (Unione sindacale territoriale) C.I.S.L. Genova e coordinatrice e responsabile delle donne U.S.T. di Genova.

Componente del consiglio regionale ADICONSUM (Associazione italiana difesa consumatori e ambiente) negli anni 1995 e 1996.

Presidente provinciale dell'UCIIM (Associazione Professionale di docenti e dirigenti ed ispettori scolastici) di Genova e membro di diritto del consiglio direttivo regionale, già vicepresidente della sezione di Genova ponente e componente del consiglio provinciale di Genova.

Membro del consiglio direttivo del centro studi «Giorgio La Pira» di Genova.

Membro del consiglio direttivo e in qualità di responsabile delle iniziative culturali componente dell'esecutivo del C.U.P. (Centro universitario del Ponente) O.N.L.U.S. via Beato Martino, 2 - Genova Pegli - anni accademici 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002.

Nell'anno accademico 1998/1999 già docente presso l'U.N.I.T.R.E. (Università delle tre età) sede di Genova - organizzazione non lucrativa di utilità sociale O.N.L.U.S. via Carlo Rolando, 21/14, anno accademico 1998/1999.

Esperienza pluriennale dal 1990 al 1997 in qualità di responsabile regionale femminile del S.I.S.M. C.I.S.L. (Sindacato insegnanti scuola media).

Appartenente dal 1994 a tutt'oggi al gruppo di lavoro per le pari opportunità del provveditorato di Genova, oggi comitato P.O. della direzione scolastica regionale. Esperienza di atto anni.

Dal 1996 facente parte della consulta regionale femminile della Liguria, della quale dal 1998 al 2000 membro del consiglio di presidenza. Esperienza quadriennale.

Componente del consiglio generale U.S.R. (Unione sindacale resionale) C.I.S.L. Liguria, del consiglio generale e dell'esecutivo U.S.T. (Unione sindacale territoriale) C.I.S.L. Genova e coordinatrice e responsabile delle donne (tutte le categorie del sindacato territoriale di Genova dal 1997 ad oggi). Esperienza quinquennale.

Esperienze e docenze sulle tematiche delle P.O.

Relazione convegno «Da Pechino la rivoluzione delle donne» C.G.I.L. La Spezia 13 maggio 1996.

Coordinamento dei lavori di gruppo del corso di aggiornamento per docenti «Orientamento e pari opportunità» c/o scuola media statale «G. Parini» di Genova (Provveditorato agli studi di Genova) per sei ore nell'aprile 1996.

Relazione convegno «Servizi per l'impiego e pari opportunità» c/o Jolly Hotel Plaza (provincia di Genova) 29 maggio 1997.

Direzione del corso «La donna nell'arte e nella letteratura» c/o il liceo scientifico Lanfranconi di Genova Voltri (U.C.I.I.M.) Unione cattolica italiana insegnanti medi) settembre/ottobre 1997.

Lezione sull'occupazione femminile c/o Magistero di scienze dell'educazione di Genova, 1997.

Relazione convegno «La Costituzione italiana e il patto di cittadinanza tra donne e uomini» c/o aula consiglio regione Liguria (Consulta femminile regionale) 15 maggio 1998.

Docenza corso riservato a donne «Tecnico di vendita servizio energia» c/o I.A.L. Liguria (Fondo sociale europeo/Ministero del lavoro/Regione Liguria/Provincia di Genova) per cinque ore sulle pari opportunità. Luglio 1998.

Docenza corso «L'operatore professionale e le pari opportunità» Iniziativa comunitaà occupazione «International Business womanager» per ventiquattro ore c/o C.I.O.F.S. F.P., Liguria, corso Sardegna, 86 - Genova. Febbraio/marzo 1999.

Relazione conferenza finale «International business womanager» progetto Now e presentazione volume «Donne d'Europa» ricerca sulle P.O. in Liguria, c/o C.I.O.F.S. - F.P. - Liguria, corso Sardegna, 86 - Genova. 4 maggio 2000.

02A06819

DECRETO 14 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa sociale «I Laghi a r.l.», in Montecosaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa sociale «I Laghi a r.l.», con sede a Montecosaro costituita per rogito notaio dott. Piergiorgio Moscetta in data 10 agosto 1996, rep. n. 1278, reg. soc. n. 167238, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000;

La prefettura di Macerata è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Macerata, 14 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUCOSSI

02A06894

DECRETO 16 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Alfa 74 a r.l.», in Sansepolcro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, comma 1, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e politiche sociali;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, emesso in data 5 marzo 2002;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio) «Alfa 74 a r.l.», sede sociale Sansepolcro - P.p. 801 - P.n. 129019, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte. Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 16 maggio 2002

Il direttore provinciale: LORUSSO

02A06813

DECRETO 20 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Elisabetta S.r.l.», in Gerocarne.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 10 aprile 2002 dall'ispettore Stranieri Diana, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato articolo 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Elisabetta S.r.l.» con sede in Gerocarne (Vibo Valentia), via Addolorata n. 21, costituita per rogito del notario Marcello Gualtieri in Catanzaro, n. reportorio 118868 in data 25 giugno 1976, posizione BUSC n. 1223/150309, registro delle società n. 309 del 30 ottobre 1976 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 20 maggio 2002

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

02A06809

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 maggio 2002.

Definizione delle modalità e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare, l'art. 4, comma 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, l'art. 17, comma 117;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presideine della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare l'art. 46;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 353;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma l, lettera *b)* della suindicata legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2002/2003, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la

quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'iscrizione per una o più classi di abilitazione.

3. I quesiti vertono su programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola Scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

4. Per lo svolgimento della prova, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di quarantacinque minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di ottanta minuti per la soluzione di trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

indirizzo - economico giuridico - 2 settembre 2002;

indirizzo - arte e disegno - 3 settembre 2002;

indirizzo - musica e spettacolo - 4 settembre 2002;

indirizzo - scienze motorie - 5 settembre 2002;

indirizzo - sanitario e della prevenzione - 6 settembre 2002;

indirizzo - lingue straniere - 9 settembre 2002;

indirizzo - scienze naturali - 10 settembre 2002;

indirizzo - fisico informatico matematico - 11 settembre 2002;

indirizzo - linguistico letterario - 12 settembre 2002;

indirizzo - scienze umane - 13 settembre 2002;

indirizzo - tecnologico - 17 settembre 2002.

6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

per ciascuna classe di abilitazione la commissione ha a disposizione cento punti, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;

i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti;

dottorato di ricerca: 3 punti;

seconda laurea: 2 punti;

diploma di scuola di specializzazione: 2 punti;

altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio): fino a 3 punti;

b) voto di laurea prescritta per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

voto di laurea, fino a 90/110: 0 punti;

voto di laurea, da 91 a 100/110: 2 punti

voto di laurea, da 101 a 105/110: 4 punti;

voto di laurea, da 106 a 107/110: 5 punti;

voto di laurea, di 108/110: 6 punti;

voto di laurea, di 109/110: 7 punti

voto di laurea, di 110/110: 8 punti;

voto di laurea, 110 e lode/110: 10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21: 0 punti;

voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti;

voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4 punti;

voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6 punti;

voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7 punti;

voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8 punti;

voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9 punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti;

d) voto di diploma delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche (I.S.I.A.), degli istituti superiori di educazione fisica prescritti per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 90/110: 0 punti;

voto di diploma da 91 a 100/110: 2 punti;

voto di diploma da 101 a 105/110: 4 punti;

voto di diploma da 106 a 107/110: 5 punti;

voto di diploma di 108/110: 6 punti;

voto di diploma di 109/110: 7 punti;

voto di diploma di 110/110: 8 punti;

voto di diploma di 110 e lode/110: 10 punti;

e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21: 0 punti;

voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti;

voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4 punti;

voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6 punti;

voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7 punti;

volo medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8 punti;

voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9 punti;

voto medio aggiore di 2.9,5 e minore o uguale a 30: 10 punti;

f) voto di diploma dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 6/10: 0 punti;

voto di diploma tra 7 e 8/10: 2 punti;

voto di diploma di 9/10: 4 punti;

voto di diploma di 10/10: 8 punti;

voto di diploma di 10 e lode/10: 10 punti;

g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale 6,99/10: 0 punti;

voto medio tra 7 e 7,99/10: 2 punti;

volo medio tra 8 e 8,99/10: 4 punti;

voto medio tra 9 e 9,99/10: 8 punti;

volo medio 10/10: 10 punti.

7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3, ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per l'indirizzo dell'arte e del disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui è possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti un corsi di studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche.

8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

Art. 2.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono, inoltre, le modalità di trasferimento dei candidati da una scuola all'altra previa intesa tra le medesime scuole e le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A07272

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Il Campanile», in Pisa.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma, 2 lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, con il quale il rag. Cesare Maria Carmassi è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edelizia «Il Campanile» con sede in Pisa;

Vista la rinuncia all'incarico del suddeto commissario governativo pervenuta in data 10 aprile 2002;

Ravvisata pertanto la necessità di provvvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario governativo;

Decreta

Il dott. Nicola Ermini, dottore commercialista, con studio in Firenze in via delle Mantellate n. 9 è nominato commissario governativo della società cooperativa «Il Campanile», con sede in Pisa, in sostituzione del rag. Cesare Maria Carmassi.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A06818

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Riviera Ligure» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 123 della Commissione del 23 gennaio 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta Riviera Ligure, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 122 del 24 gennaio 1996;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela olio extravergine di oliva D.O.P. «Riviera Ligure», con sede in Imperia, viale Matteotti, 48, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dalle autorità pubbliche designate costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, competenti territorialmente e tra loro coordinate, autorizzate con decreto ministeriale 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2000 la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14

della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Riviera Ligure», al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Riviera Ligure», con sede in lmperia, viale Metteotti, 48, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni ed origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Riviera Ligure» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Riviera Ligure» registrata con regolamento (CE) n. 123 della Commissione del 23 gennaio 1997.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Riviera Ligure».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Riviera Ligure» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Riviera Ligure» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Riviera Ligure» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Riviera Ligure» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Riviera Ligure» appartenenti alla categoria olivicoltori nella filiera «grassi (oli)», individuata all'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A06483

DECRETO 9 maggio 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 245/2002 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vicilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio cooperativo ortofrutticolo di Mason Vicentino, quale associazione richiedente la registrazione, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «C.S.Q.A. - Certificazioni», con sede in via San Gaetano, 74 - Thiene (Vicenza);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «C.S.Q.A. - Certificazioni a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni a r.l.», con sede in via San Gaetano, 74 - Thiene (Vicenza), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 245/2002.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «C.S.Q.A. - Certificazioni a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni a r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo

assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».

Gli effetti del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana decorrono dalla data di emanazione.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A06482

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2002.

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7125 del 10 maggio 2002, concernente il progetto relativo al sistema tangenziale di Forlì.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2001 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo al Sistema tangenziale di Forlì (tangenziale est, tangenziale ovest, asse di arroccamento) da realizzarsi in comune di Forlì, presentata dall'ANAS Compartimento Emilia-Romagna con sede in via Masini 8 - 40126 Bologna, in data 21 dicembre 2000;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa dall'ANAS Compartimento Emilia-Romagna in data 2 maggio, 9 maggio e 12 giugno 2001;

Vista la nota n. 4409 della regione Emilia-Romagna del 19 febbraio 2002, pervenuta il 20 febbraio 2002, con cui si esprime un parere favorevole;

Vista la nota n. ST/407/12118/2001 del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 agosto 2001, pervenuta in data 31 agosto 2001, con cui si esprime parere favorevole;

Visto il parere n. 435, formulato in data 3 ottobre 2001 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'ANAS, Compartimento Emilia-Romagna;

Considerato che in detto parere la Commissione ha preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante il sistema tangenziale di Forlì costituito da:

asse di arroccamento di 9,798 km con sezione stradale del tipo III CNR e larghezza di 18,6 m;

tangenziale est con un primo tratto dalla s.s.9-*ter* alla s.s. 310 di 6,583 km del tipo IV CNR e larghezza di 10,5 m; un secondo tratto dalla s.s. 67 alla s.s. 310 di 8,940 km con sezione del tipo IV CNR e larghezza di 10,5m; un terzo tratto dalla s.s. 310 alla s.s. 67 di 3,754 km con sezione del tipo III CNR e larghezza di 18,6 m;

tangenziale ovest di 6,890 km con sezione del tipo IV CNR e larghezza di 10,5 m;

il territorio interessato dalle tangenziali è costituito dall'ambito urbano e periurbano della città di Forlì, articolato nella città storica, gli ambiti urbani consolidati, i nuclei residenziali e artigianali addensati, e il territorio agricolo;

Considerato che:

il progetto sottoposto a valutazione trova adeguata corrispondenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione definititi nell'ambito del PGT, con particolare riferimento agli obiettivi prioritari di carattere generale che devono indirizzare gli investimenti infrastrutturali;

il progetto trova collocazione nell'ambito delle politiche regionali dei nella parte relativa agli interventi sulla s.s. 9 via Emilia, direttamente interessata dal sistema tangenziali di Forli;

il progetto, infine, può essere inquadrato tra gli interventi di priorità nell'ambito della pianificazione provinciale e comunale;

l'intero sistema tangenziale di Forlì è previsto nel piano regolatore generale del comune di Forli;

l'insieme delle diverse tangenziali interferisce in più occasioni con componenti territoriali ed ambientali oggetto a vario titolo di forme di tutela e vincolo per valenza storico-paesaggistica (fiumi e corsi d'acqua minori e relative fasce di pertinenza, centuriazione romana, centri nuclei e singoli insediamenti storici) sia da parte di strumenti di scala nazionale-territoriale (vincoli ex legge n. 431/1985, piani territoriali con valenza paesaggistica) o locale (piano territoriale provinciale e piano regolatore comunale);

sin dalle prime fasi istruttorie, si è evidenziato, sulle soluzioni progettuali proposte, diverse criticità di ordine prevalentemente paesaggistico, relative in particolare alla tutela del paesaggio agrario e fluviale, alla economia di suolo e di territorio, alla tutela della vegetazione naturale o di valenza naturalistica e degli ecosistemi fluviali, alla sicurezza idraulica, alla tutela dei beni storici e culturali, alla tutela degli insediamenti antropici concentrati e sparsi dall'intrusione fisica e visuale e dagli inquinamenti acustici ed atmosferici;

a seguito di tali evidenziazioni, si è provveduto ad integrare, in più riprese, Progetto e studio di impatto ambientale con ipotesi di soluzioni progettuali alternative, o di ottimizzazioni progettuali, per diversi tratti e nodi dell'intero sistema tangenziale, e precisamente a:

8 temi progettuali relativi alla tangenziale est (Temi E1-E8);

2 temi relativi all'asse (Temi A1-A2);

3 temi relativi alla tangenziale ovest (Temi W1-W3);

di tali alternative, si è provveduto a verificarne la fattibilità tecnica, e quindi a considerarne gli aspetti di inserimento territoriale e compatibilità ambientale, anche comparativamente tra loro e con la soluzione base, fornendo per ciascuna di esse un giudizio di bilancio complessivo delle ipotesi considerate, giudizio che per la maggior parte delle volte ne ha riconosciuto la netta preferibilità in senso complessivo (ambientale, funzionale, cantierizzazione);

Preso atto altresì che:

sulla base di tali conclusioni raggiunte durante la fase di integrazione ed approfondimento progettuale 2001 è stato presentato un documento finale dal titolo «Album sintetico delle soluzioni individuate per i diversi temi oggetto di approfondimento»; in cui sono individuate le soluzioni prescelte, integrate con le relative indicazioni di possibili ottimizzazione da perseguire nella redazione del progetto esecutivo, come di seguito sintetizzate:

tangenziale est:

tratto terminale nord:

soluzione composita tra «/c» e «/d» (stralcio del tratto terminale nord, a tutela del fiume e dei nuclei storici e della continuità territoriale; attestamento terminale al nodo del casello). Eventuali possibili ottimizzazioni: opportunità e dimensionamento rotonda s.s. 67 in relazione a esigenze di riqualificazione urbanistica del quartiere adiacente, eventuale predisposizione adeguamento casello, opportunità rotatoria presso il fiume con riferimento a possibili diversi dispositivi di rallentamento;

tema E2, tratto zona industriale e Bagnolo:

soluzione «/a» parziale (abbassamento in trincea - 2 m, a mitigazione paesaggistica e verso insediamenti). Eventuali possibili ottimizzazioni: mantenimento andamento altimetrico a raso primo tratto con ponte senza interferenze in alveo, adattamento progetto con previste opere di protezione idraulica, scostamento planimetrico da edifici limitrofi;

tema E3, svincolo via Roma (s.s. 9 via Emilia):

soluzione «/c» (svincolo a diamante con rotatoria baricentrica, e rampe ad innesto diretto). Eventuali possibili ottimizzazioni: incremento capacità deflusso per l'unica manovra prevista critica, mantenimento della linearità rettilinea della via Emilia (almeno

visuale-percettiva), adeguamento per mobilità utenti deboli, eventuale adattamento per futuro raccordo ferroviario aeroporto;

tema E4, svincolo di via Raggi (s.s. 310):

soluzione «/b» (svincolo a diamante con rotatoria baricentrica, e rampe ad innesto diretto). Eventuali possibili ottimizzazioni: riduzione del raggio di rotonda, senza penalizzazione funzionale;

tema E5, svincolo di via Malguaia:

soluzione «/b» (riduzione ingombro trasversale complessivo e massimo utilizzo dell'asse della tangenziale). Eventuali possibili ottimizzazioni: inserimento nuovo accesso in tangenziale per la zona industriale, anche con funzioni di riconnessione della viabilità locale, riduzione delle strade complanari alla sola funzione di accesso monodirezionale per i frontisti;

tema E6, svincolo cimitero Collina:

soluzione «/a» (riduzione ingombro planimetrico). Eventuali possibili ottimizzazioni: riduzione pendenza delle rampe;

tema E7, tratto svincolo cimitero-S. Lorenzo:

soluzione «/a» (allineamento su preesistenze infrastrutturali e demarcazioni morfologiche). Eventuali possibili ottimizzazioni: allontanamento da casale e da ansa del fiume Rabbi, leggera traslazione per rispetto integrale area boscata su scarpata terrazzo morfologico e area boscata a contorno della villa, ricomposizione elementi morfologici e naturalistici paleoalveo;

tema E8 attraversamento fiume Rabbi e relativo fondovalle:

soluzione «/b» (riduzione dell'evidenza altimetrica del viadotto e adattamento tipologico al profilo). Eventuali possibili ottimizzazioni: nel tratto ovest mantenimento del profilo originario, con adozioni viadotto nella parte più elevata e rilevato nella restante parte, mantenimento continuità d'alveo in superficie del canale storico Ravaldino, maggior scostamento da edifici più prossimi in sponda destra e sinistra, con allungamento galleria e rimodellamento.

Asse di arroccamento:

tema A1, tratto cimitero monumentale/via Tripoli:

soluzione «/a» (riduzione impatti cimitero con suo completamento). Eventuali possibili ottimizzazioni: eliminazione edifici residenziale contigui su lato sud, su consenso degli interessati, anche per inserimento fascia filtro per altri insediamenti. Introduzione di fascia verde a filtro, su scarpata eventualmente ridotta nella pendenza, verso parco urbano;

tema A2, tratto terminale a est della tangenziale est:

soluzione «/a» (stralcio integrale tratto dalla presente procedura, con rinvio all'eventuale progetto e via Variante s.s. 9 via Emilia Forlì-Cesena).

Tangenziale ovest:

tema W1-W2, tratto tra svincolo Quattro e asse di arroccamento:

soluzione «/a» ottimizzata secondo tracciato n. 2 (riduzione lunghezza ed eliminazione svincolo su via Emilia e variante asse di arroccamento, maggior aderenza alla città, orientamento tracciato secondo reticolo centuriato). Eventuali possibili ottimizzazioni: riduzione dell'ingombro dello svincolo Quattro, con compattamento rampe ed eventualmente introduzione rotatoria;

tema W3, svincolo via Firenze (s.s. 67):

soluzione «/e», secondo ottimizzazioni della nota 1° agosto 2001 (modifica svincolo per tutela nucleo storico, ottimizzazione tracciato planoaltimetrico tangenziale per tutela edifici limitrofi, ricucitura ciclopedonale tracciato storico). Eventuali possibili ottimizzazioni: abbassamento profilo tangenziale ovest e parziale ricopertura. tracciato rami di svincolo per riduzione interclusioni;

Considerato che:

per la tangenziale ovest la versione finale del progetto, con le nuove soluzioni prescelte, in quanto costituisce variazione significativa del progetto originario, pure se certamente e nettamente migliorativa, e implica un impatto diverso da quello originariamente individuato, a tutela dei diritti di informazione e partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati, risulta possibile e opportuno attribuire alla regione Emilia-Romagna il compito delle proprie procedure ambientali;

sono state effettuate simulazioni modellistiche relativamente agli effetti del sistema tangenziale sulla qualità dell'aria dalle quali risulta che non saranno superati i limiti previsti dalla normativa specifica;

negli ambiti di criticità per l'inquinamento atmosferico rappresentate dalle gallerie artificiali sono state predisposte specifiche misure consistenti in un sistema di aerazione trasversale con camini di aspirazione a filtri;

sono state effettuate analisi e simulazioni modellistiche relativamente agli effetti del sistema tangenziale sulla pressione acustica. Tali previsioni rivelano il superamento dei limiti della zonizzazione comunale per 31 ricettori. Per questi ricettori è stata verificata la fattibilità tecnica dell'abbattimento dell'impatto adottando opere di contenimento di maggiori dimensioni;

sono state effettuate analisi e le valutazioni relativamente agli effetti sulle dinamiche fluviali, sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, allo scorrimento delle acque sotterranee, al rischio idraulico i cui risultati mostrano che gli impatti dell'opera sulla componente acqua non sono significativi o sono mitigabili con le misure previste;

sono state evidenziate le interazioni e ne è stata valutata la significatività delle opere sul suolo e sul sottosuolo e sono state individuate specifiche soluzioni progettuali di contenimento e di compensazione degli impatti;

sono state evidenziate le interazioni e gli impatti delle opere sulle componenti biotiche e sul paesaggio e sono stati individuati gli specifici interventi di mitigazione relativamente alle opere d'arte, sia per gli aspetti di contenimento dei livelli di intrusione visiva, sia per il mantenimento e riqualificazione degli elementi e delle configurazioni caratteristiche dell'ecomosaico del territorio;

le tipologie di attraversamento dei corsi d'acqua sono state definite anche con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sulle componenti biotiche, e la soluzione alternativa, a tal riguardo individuate nel casi di rio Ronco e dello scolo Cerchia, sono risultate fattibili e preferibili;

sono stati proposti interventi di rinaturazione e recupero ambientale secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica con funzioni di ricostituzione di una rete ecologica che saranno realizzati lungo i rilevati, nelle aree di svincolo e nelle aree sovrastanti le gallerie artificiali;

sono state prodotte significative integrazioni e modifiche progettuali con l'obiettivo di ridurre efficacemente le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria;

Valutato che:

il sistema tangenziale di Forlì appare coerente con gli strumenti di pianificazione settoriale nazionale e regionale, tenuto conto che esso affronta specifiche priorità individuate nel PGT e nel PRIT («sistema nodi», potenziamento e creazione di bypass di alleggerimento del sistema viario urbano);

il sistema tangenziale risulta, altresì, coerente con le politiche locali di pianificazione settoriale locale che hanno tra gli obiettivi prioritari il miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico;

il sistema tangenziale, nel progetto proposto a valutazione, occupa un corridoio previsto nel disegno urbano di Forli, non sottraendo quindi aree destinate a altri usi;

le locali interferenze del progetto con componenti territoriali ed ambientali oggetto di tutela (peraltro non assoluta) da parte di strumenti di pianificazione o di vincolo di varia natura (fiumi e relative fasce di pertinenza paesaggistica, insediamenti e manufatti storico-testimoniali) non appaiono di per sé pregiudizievoli per la realizzazione dell'intervento. La compatibilità a tal riguardo verrà efficacemente conseguita con le ottimizzazioni progettuali (migliorie o modifiche locali al tracciamento planoaltimetrico, nella tipologia costruttiva, ai dispositivi accessori e mitigativi), anch'esse conformi con le previsioni urbanistiche, già individuate e verificate in fase istruttoria, a seguito dell'esame comparativo delle possibili alternative di intervento in singoli tratti o siti puntuali effettuato con l'integrazione allo studio di impatto ambientale;

negli unici due casi di prescrizione di modifica progettuale, migliorativa per inserimento territoriale ed ambientale, ma non conforme alle attuali previsioni urbanistiche, la congruità programmatica, così come l'informazione del pubblico, verrà conseguita con specifica variante urbanistica, già prevista dal comune di Forlì, ed eventualmente con distinta ed integrativa procedura di livello regionale;

il progetto nella sua impostazione tecnica, nelle opzioni di tracciato, nelle modalità generali di inserimento urbanistico e ambientale risulta rispondente alle finalità di riqualificazione urbana tramite riduzione del traffico circolante sulla rete stradale interna e conseguente alleggerimento delle condizioni di inquinamento ambientale, in particolare acustico ed atmosferico;

La completezza e funzionalità di rete conseguibile con la realizzazione completa del sistema delle tangenziali può produrre sia un riordino complessivo della mobilità di accesso urbano su gomma a scala territoriale-urbana, sia la riconnessione tra le diverse direttrici territoriali disposte radialmente intorno alla città con itinerari quanto più possibile esterni agli ambiti insediati da riqualificare;

I positivi risultati trasportistici, urbanistici ed ambientali attendibili con tale ristrutturazione complessiva, previsti con una modellazione del traffico territoriale-urbano, sono apprezzabili sia qualitativamente che quantitativamente;

per la consolidata situazione urbanistica sia esistente che programmata, ed in particolare per la previsione, già da lungo tempo definita, di spazi e varchi specificamente riservati per le diverse tratte del sistema tangenziale, in assenza di realistiche alternative di tracciato generale, la scelta di progetto di considerare operativamente alternative non tanto le soluzioni di corridoio quanto quelle di modalità di inserimento puntuale di tratte e nodi appare accettabile;

le soluzioni giudicate preferibili o le ipotesi di ottimizzazione finali risolvono in modo nettamente più compatibile le diverse criticità sopra richiamate, talora con l'opportunità di ulteriori miglioramenti progettuali e di inserimento ambientale, le soluzioni perseguono puntualmente i diversi obiettivi di qualificazioni ed ottimizzazione espressi nelle considerazioni e valutazioni relative al quadro progettuale, se realizzate ed ottimizzate a livello esecutivo così come indicato nello stesso album, costituiscono concreta ed efficace traduzione progettuale delle indicazioni di preferibilità;

Aria:

la realizzazione del sistema tangenziale e il conseguente traffico veicolare di esercizio non produrranno effetti critici sulla qualità dell'aria, mentre si avranno miglioramenti in conseguenza della maggiore fluidità del traffico e dello spostamento dello stesso dalle aree urbane;

l'adozione dei sistemi di ventilazione delle gallerie produrrà significati miglioramenti alla qualità dell'aria evitando le possibili condizioni di criticità anche in corrispondenza delle gallerie artificiali;

Acqua:

non si avranno significative interferenze con il reticolo idrografico in quanto, anche per le modifiche di ottimizzazione progettuale individuate a seguito dello studio delle alternative, gli alvei dei principali corsi d'acqua non saranno direttamente interessati dalle opere di attraversamento. Le tipologie di attraversamento in rilevato della rete minore saranno adeguate a garantirne comunque la continuità;

il sistema delle opere di prevenzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e superficiali previste nello studio di impatto ambientale è dimensionato e distribuito in modo sufficiente per garantire la salvaguardia dei ricettori da eventi accidentali e dal dilavamento di prima pioggia;

le opere non interferiranno con aree di potenziale esondazione delle acque ad eccezione di un breve tratto della tangenziale est a nord dello scolo Cerchia dove l'interferenza sarà risolta dalle previste opere di regimazione del fiume Ronco;

lo scorrimento delle acque sotterranee non subirà significative modifiche in quanto le opere in sotterraneo si manterranno a quote superiori al livello massimo dell'acquifero profondo. Per quanto riguarda invece l'interferenza con l'acquifero più superficiale, che si avrà occasionalmente, la natura discontinua dell'acquifero e gli spessori contenuti fanno ritenere non rilevante l'impatto;

Suolo:

la sottrazione di suolo sarà limitata e mitigata dalle previste opere di rinaturazione e inserimento paesaggistico. Le modifiche progettuali individuate e prescelte in fase istruttoria ridurranno inoltre considerevolmente l'ingombro della strada, in misura che risulta particolarmente significativa nelle situazioni di prossimità alle componenti ambientali di maggior valenza ambientale (fiumi) e agli insediamenti urbani e sparsi;

le caratteristiche morfologiche e geologiche del territorio in relazione con le opere previste non fanno ritenere possibili impatti sulla stabilità del suolo. Riguardo al prevedibile rischio di stabilità delle aree prossime ai cantieri di scavo delle gallerie che potrà essere sufficientemente contenuto dall'adozione delle previste tipologie di intervento;

il fabbisogno di inerti e le quantità di smarino da porre a discarica sono soddisfatte dalle previsioni del piano cave e del piano discariche della regione Emilia-Romagna e pertanto non si avranno siti destinati allo scopo specifico;

Vegetazione, flora, fauna, ecosistemi:

non si avrà la perdita di habitat e specie rari o di pregio protetti o inseriti in programmi di tutela;

l'interferenza con gli ambienti legati ai corsi d'acqua sarà limitata ai soli attraversamenti e con opere di ingombro ridotto in funzione della sensibilità ecologica delle aree. L'impatto sulla componente faunistica sarà ulteriormente limitato della garantita continuità della rete idrica e degli interventi previsti finalizzati a rendere l'opera permeabile agli spostamenti faunistici;

nel caso degli attraversamenti del rio Ronco e dello scolo Cerchia le soluzioni progettuali alternative individuate come preferibili riducono efficacemente gli impatti sugli habitat ripariali;

l'asse di arroccamento non interferirà con la connettività dei due principali elementi della rete ecologica, costituiti dai fiumi Ronco e Montone, in quanto perpendicolare agli stessi nei tratti a maggiore naturalità;

le soluzioni, in variante, studiate per il tracciato del tratto finale nord della tangenziale est, oltre via Fermi, ridurranno notevolmente l'effetto di cesura e di barriera ecologica e il significativo impatto con i caratteri del paesaggio e la valenza naturalistica dell'area;

la sottrazione di aree agricole a valenza naturalistica come alcuni seminativi o colture legnose tradizionali sarà significativamente ridotto in conseguenza delle modifiche progettuali individuate nel corso dell'istruttoria con l'obiettivo di ridurre l'ingombro e di migliorare la relazione tra le opere e la trama del paesaggio agrario;

interventi significativi di recupero a verde sono previsti nelle aree sovrastanti le gallerie artificiali e lungo i rilevati. Tali interventi garantiranno il recupero delle condizioni precedenti alla realizzazione dell'opera in quanto gli ambiti coinvolti non sono attualmente costituiti da aree naturali, inoltre verranno riqualificati essendo prevista nei recuperi l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica;

lo stralcio, proposto in fase d'integrazione istruttoria, del tratto finale est dell'asse di arroccamento, evita che si determinino impatti significativi nell'attraversamento del fiume Ronco e di brani del paesaggio agrario di valore e significato anche ecologico naturalistico;

Paesaggio:

le soluzioni alternative prescelte conseguono una riduzione degli ingombri e presentano un disegno plano-altimetrico coerente con i segni strutturanti presenti nel paesaggio. L'impatto risulterà notevolmente ridotto in tutte le situazioni critiche evidenziate, avendosi un sensibile miglioramento rispetto all'integrazione della strada nel disegno del paesaggio forlivese, in particolare nelle aree più pregiate degli ambiti fluviali, rurali e urbani;

le modifiche migliorative individuate nella fase istruttoria conseguono in numerosi casi una più efficace riduzione e/o mitigazione dell'intrusione visuale dell'opera principale e delle opere complementari rispetto agli insediamenti urbani o sparsi limitrofi;

Rumore:

non si avranno superamenti dei limiti posti dalla zonizzazione acustica comunale, ad eccezione che in 31 ricettori dove in considerazione della loro sensibilità dei ricettori, civili abitazioni o scuole, e della verificata fattibilità tecnica delle mitigazioni con barriere adiacenti la strada ne sarà prescritta l'adozione;

le misure di prevenzione che saranno adottate nei cantieri, così come previste nello studio di impatto ambientale e l'ubicazione degli stessi cantieri lontana da aree ambientalmente sensibili sono da considerarsi sufficienti per limitare e rendere reversibili gli impatti in fase di costruzione;

le modifiche progettuali indicate a seguito dello studio delle alternative, consegue in numerosi casi, per maggior distanziamento o più efficace mitigazione, una significativa riduzione degli impatti acustici sui ricettori sensibili limitrofi;

Considerato che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

Considerata la nota n. 4409 della regione Emilia-Romagna del 19 febbraio 2002, pervenuta il 20 febbraio 2002, con cui si esprime un parere positivo a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. valutato dal punto di vista ambientale che:

1.1 i risultati, riportati nel SIA, delle simulazioni modellistiche effettuate per stimare gli effetti del sistema tangenziale sulla qualità dell'aria, mostrano il rispetto dei limiti previsti dalla normativa specifica;

1.2. nelle gallerie artificiali, che costituiscono ambiti di criticità per l'inquinamento atmosferico, sono previste specifiche misure consistenti in un sistema di aerazione trasversale con camini di aspirazione a filtri;

1.3. si reputa che la realizzazione del sistema tangenziale di Forlì produrrà, in generale, effetti positivi sulla qualità dell'aria, effetti conseguenti la maggiore fluidità del traffico e l'allontanamento della circolazione veicolare dalle aree urbane;

1.4. il SIA riporta le analisi e le simulazioni modellistiche effettuate per determinare gli effetti del sistema tangenziale sulla pressione acustica;

1.5. i risultati ottenuti evidenziano il superamento dei limiti della zonizzazione acustica comunale per 31 ricettori, per i quali è stata verificata la fattibilità tecnica dell'abbattimento dell'impatto acustico, adottando opere di contenimento di maggiori dimensioni, le alternative progettuali elaborate a seguito della richiesta di approfondimento, inoltre, conseguono in numerosi casi, per maggior distanziamento o più efficace mitigazione, una significativa riduzione degli impatti acustici sui ricettori sensibili limitrofi;

1.6. in riferimento al rumore prodotto in fase di cantiere, si reputa che le misure di prevenzione indicate nel SIA e la stessa ubicazione dei cantieri, lontani da aree ambientalmente sensibili, siano sufficienti per contenere gli impatti in fase di costruzione;

1.7. il SIA riporta le analisi e le valutazioni effettuate relativamente agli effetti sulle dinamiche fluviali, sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, sullo scorrimento delle acque sotterranee ed in generale sul rischio idraulico: le conclusioni indicano che gli impatti dell'opera sulla componente acqua non sono significativi o sono mitigabili con le misure previste;

1.8. al riguardo si rileva che:

non si prevedono interferenze significative con il reticolo idrografico superficiale in quanto, anche a seguito delle ottimizzazioni progettuali individuate nelle integrazioni presentate, gli alvei dei principali corsi d'acqua non sono direttamente interessati dalle opere di attraversamento; per quanto attiene il reticolo minore, le tipologie di attraversamento in rilevato previste, sono adeguate a garantirne comunque la continuità;

il sistema delle opere di prevenzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e superficiali previste nel SIA, è dimensionato e distribuito in modo sufficiente per garantire la salvaguardia dei ricettori da eventi accidentali e dal dilavamento di prima pioggia;

gli interventi non interferiscono con aree di potenziale esondazione delle acque, ad eccezione di un breve tratto della tangenziale est a nord dello scolo Cerchia dove l'interferenza è risolta dalle opere di regimazione del fiume Ronco in previsione;

non sono previste modifiche significative allo scorrimento delle acque sotterranee in quanto le opere in sotterraneo si mantengono a quote superiori al livello massimo dell'acquifero profondo, per quanto riguarda, invece, le interferenze occasionali con l'acquifero più superficiale, la natura discontinua dell'acquifero e gli spessori contenuti fanno ritenere non rilevante l'impatto;

1.9. nel SIA sono state evidenziate le interazioni delle opere in previsione col suolo e sottosuolo e sono state individuate specifiche soluzioni progettuali di contenimento e di compensazione degli impatti;

1.10. la sottrazione di suolo è limitata e mitigata dalle opere di rinaturazione e inserimento paesaggistico previste nel SIA; le modifiche progettuali individuate nelle integrazioni presentate, inoltre, riducono considerevolmente l'ingombro della strada, in misura che risulta particolarmente significativa in prossimità delle componenti di maggior valenza ambientale (fiumi) e degli insediamenti urbani e sparsi;

1.11. le caratteristiche morfologiche e geologiche del territorio descritte nel SIA, non fanno ritenere possibili impatti sulla stabilità del suolo indotti dalla realizzazione del sistema tangenziale in progetto;

1.12. in riferimento agli impatti previsti sulle componenti biotiche e sul paesaggio, nel SIA sono individuati specifici interventi di mitigazione finalizzati sia al contenimento dei livelli di intrusione visiva, sia al mantenimento ed alla riqualificazione degli elementi e delle configurazioni dell'ecomosaico caratteristici del territorio attraversato;

1.13. in particolare, si evidenziano le tipologie di attraversamento dei corsi d'acqua, che sono state definite anche con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sulle componenti biotiche e gli interventi di rinaturazione e recupero ambientale con funzioni di ricostituzione di una rete ecologica, che saranno realizzati lungo i rilevati, nelle aree di svincolo e nelle aree sovrastanti le gallerie artificiali; l'impatto sulla componente faunistica sarà limitato dalla garantita continuità della rete idrica e dagli interventi in previsione finalizzati a rendere l'opera permeabile agli spostamenti faunistici;

2. ritenuto che:

2.1. il progetto di sistema tangenziale di Forlì presentato consegua un riordino complessivo della mobilità di accesso urbano su gomma a scala territoriale-urbana, riconnettendo le diverse direttrici territoriali disposte radialmente intorno alla città con itinerari quanto più possibile esterni agli ambiti insediati da riqualificare;

2.2. la realizzazione del progetto, con l'adozione delle soluzioni ed ottimizzazioni progettuali di cui al documento di sintesi finale acquisito agli atti della regione Emilia-Romagna con prot. n. 18411/AMB del 26 settembre 2001 (riportate al precedente punto 7.15), abbia significative ricadute positive in termini ambientali, alleggerendo le condizioni di inquinamento, in particolare acustico ed atmosferico;

2.3. si debba, pertanto, esprimere il parere che il progetto di sistema tangenziale di Forlì presentato dall'Ente nazionale per le strade - Compartimento della viabilità per l'Emilia e Romagna, sia ambientalmente compatibile e sia possibile realizzarlo a condizione siano rispettate le seguenti prescrizioni:

nel progetto esecutivo dovranno essere recepite le soluzioni ed ottimizzazioni progettuali definite nel documento di sintesi finale acquisito agli atti della regione Emilia-Romagna con prot. n. 18411/AMB del 26 settembre 2001;

la realizzazione delle soluzioni definite nel documento di sintesi finale acquisito agli atti della regione Emilia-Romagna con prot. n. 18411/AMB del 26 settembre 2001, non conformi agli strumenti urbanistici comunali vigente ed adottato, è subordinata all'approvazione di una variante al PRG di Forlì che ne recepisca la previsione;

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/407/12118/2001 del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 agosto 2001, pervenuto in data 31 agosto 2001, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

nel merito, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna con nota prot. n. 2057 dell'8 febbraio 2001, qui pervenuta in stessa data e acquisita agli atti al n. ST/407/4184 del 13 febbraio 2001, ha ricordato come in una diversa e precedente fase progettuale il soprintendente avesse emesso, in data 28 aprile 2000, decreto di annullamento dell'autorizzazione ambientale n. 225 del 1º marzo 2000 rilasciata al proponente dal comune di Forlì. Nella nota citata la Soprintendenza chiariva a riguardo che: «... La motivazione del citato decreto di annullamento, era riferita al notevole impatto ambientale degli svincoli di innesto della tangenziale est con l'autostrada A14 e con la via Ravegnana a nord di Forlì, in relazione al corso del fiume Ronco. Tali svincoli erano ritenuti non compatibili con il contesto ambientale, per le eccessive dimensioni planimetriche ed altezze dei rilevati delle rampe di raccordo nonché per la estrema vicinanza al suddetto fiume...».

Riferendosi quindi alla attuale progettazione la Soprintendenza chiariva: «...Per quanto riguarda invece il tratto di tangenziale compreso tra l'autostrada A 14 e la via Ravegnana e lo svincolo con la via Ravegnana, inseriti in una zona di maggior rilevanza ambientale, non si ritiene che le variazioni apportate (allontanamento dal fiume e riduzione planimetrica delle dimensioni), siano sufficienti in relazione al contesto, a superare le motivazioni del suddetto decreto di annullamento...».

Successivamente, a seguito dei chiarimenti richiesti dall'ufficio scrivente, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna con nota prot. n. 3043 del 23 febbraio 2001, acquisita agli atti al prot. n. ST/407/6957 del 14 marzo 2001, ha ulteriormente chiarito le proprie determinazioni così esprimendosi: «...per la valutazione di impatto ambientale riguardante il sistema tangenziale di Forlì, si comunica che la scrivente, per quanto riguarda il tratto finale della tangenziale est compreso fra lo svincolo dell'autostrada A14 e l'innesto con la via Ravegnana, non ritenendo completamente superate le motivazioni del decreto di annullamento emesso in data 28 aprile 2000, esprime parere positivo alla realizzazione dell'infrastruttura a condizione che venga stralciato il tratto suindicato già oggetto di riserva.

Questa Soprintendenza ritiene l'infrastruttura comunque realizzabile, reputando possibile, con opportuni accorgimenti, un innesto alla viabilità esistente in corrispondenza dell'autostrada A14... ».

La medesima Soprintendenza ha poi con ulteriore nota prot. n. 6888 del 30 aprile 2001, acquisita agli atti al prot. n. ST/407/187 del 14 maggio 2001, risolto favorevolmente alcune perplessità legate ad aspetti della progettazione, diversi da quello fin qui esaminato, sollevati dallo scrivente con nota n. ST/407/5275 del 26 febbraio 2001.

La Soprintendenza Archeologica di Bologna con nota prot. n. 1161 del 25 gennaio 2001, acquisita agli atti al n. ST/103/4209 del 14 febbraio 2001, si è così espressa: «... Questo Ufficio, per quanto di competenza, esprime in linea di massima parere favorevole all'esecuzione delle opere di progetto... questo Ufficio ha subordinato il proprio parere definitivo alle seguenti prescrizioni, volte ad evitare il verificarsi di impreviste scoperte e la conseguente necessità di adottare problematici interventi di tutela in corso d'opera:

in seguito alla definitiva approvazione dei progetti dovrà essere avviata una completa ricognizione dei dati archeologici di superficie sul terreno, al fine di arricchire le informazioni note e di individuare i settori a maggiore rischio archeologico ricadenti nelle aree di intervento;

sulla scorta di tali indicazioni si dovrà prevedere l'effettuazione di sondaggi archeologici preliminari all'attivazione dei cantieri, ove necessario integrati da scavi stratigrafici, da eseguire sotto la direzione scientifica di questo Ufficio;

per tutte le attività di escavazione dovrà essere comunque garantito un adeguato controllo archeologico in corso d'opera...»;

Esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, visto che con nota prot. n. 18617 del 29 maggio 2001, qui pervenuta in data 6 giugno 2001, ed acquisita agli atti con prot. n. ST/407/3004, L'ANAS ha trasmesso a questo Ministero e alle soprintendenze interessate gli elaborati di approfondimento di S.I.A. del sistema tangenziale di Forlì, redatti sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla commissione VIA del Ministero dell'ambiente;

Visto che nel merito la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna - Bologna ha ribadito le valutazioni già espresse con la nota 1161 del 25 gennaio 2001 sopra menzionata;

Visto che la Soprintendenza per i B.A.A. di Bologna con nota prot. n. 12031 del 17 agosto 2001, qui pervenuta in data 17 agosto 2001 ed acquisita agli atti con prot. n. ST/407/11302/2001 del 17 agosto 2001 ha comunicato quanto segue:

«... visto gli elaborati di progetto pervenuti in data 29 maggio 2001, che prevedono diverse ipotesi di intervento; visto quanto già comunicato con le note sopra menzionate; considerato che più volte ribadito che il tratto finale della tangenziale est compreso tra lo svin-

colo dell'autostrada A14 e l'innesto della via Ravegnana, comporterebbe una alterazione negativa dell'area da un punto di vista paesaggistico; considerato che per tale tratto è stato emesso anche un decreto di annullamento ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999 (decreto del 28 aprile 2000); ribadito quanto sottolineato nel suddetto provvedimento di annullamento: "L'asse viario in questione, che interessa per gran parte del tracciato, un territorio ampiamente modificato per la presenza di insediamenti abitativi industriali ed infrastrutturali (aeroporto), in prossimità dell'innesto con la via Ravegnana, attraversa una vasta area di campagna a ridosso del corso del fiume Montone, che conserva quasi immutati i caratteri dell'ambiente fluviale pianeggiante, non essendo presenti infrastrutture di rilievo ad eccezione dell'autostrada A14. La realizzazione in tale contesto del tronco tangenziale, così come previsto con i relativi svincoli di innesto con la via Ravegnana e la suddetta autostrada, eccessivamente vicini al fiume, verrebbe a saturare tale zona, eliminando di fatto quegli elementi superstiti, naturali o dovuti all'uso agricolo del suolo, che costituiscono nel loro insieme la peculiarità del sito"; questa Soprintendenza ritiene che le soluzioni progettuali relativi al tratto Pieve Acquedotto, via Gordini, innesto sulla Rovagnana, rappresentate dalle sigle E1/c. E1d, E1/e, soddisfano positivamente le esigenze della tutela paesaggistica in quanto prevedono l'eliminazione, dal progetto originario, del tratto stradale previsto parallelo al corso del fiume Montone, tutelato ai sensi dell'art. 146 lett. *c)* del decreto legislativo n. 490/1999, e che partiva dallo svincolo dell'autostrada fino all'innesto con la via Ravegnana.

Per quanto riguarda l'ipotesi di costruzione dell'angolo sud-ovest del cimitero si ricorda che riguarda una parte cimiteriale abbastanza recente e che non rappresenta il nucleo originale del cimitero monumentale. Pertanto si esprime parere favorevole all'ipotesi di completamento dell'angolo posto in adiacenza all'attuale asse di arroccamento. Tuttavia si ritiene necessario che i progetti esecutivi delle opere suddette, siano presentati a questo istituto per la preventiva approvazione. Infatti risulta necessario approfondire le articolazioni fra le parti, la composizione dei singoli elementi, i materiali e le finiture previste. Anche se l'angolo di cimitero interessato dall'intervento è di recente costruzione è comunque indispensabile valutare tutte le variabili progettuali in quanto tutto l'insieme del cimitero, monumentale e di recente costruzione, viene percepito in maniera unitaria.

Per quanto riguarda le soluzioni relative ad altri tratti dell'infrastruttura stradale oggetto di valutazione si ricorda che già con la passata corrispondenza non sono state comunicate da parte di questa Soprintendenza particolari problematiche che possano interessare aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999. Si ritiene che le proposte progettuali alternative presentate non siano tali da modificare le valutazioni fino ad ora già espresse»;

Preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

Esprime:

Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al sistema tangenziale di Forlì (tangenziale est, tangenziale ovest, asse di arroccamento) da realizzarsi in comune di Forlì, presentato dall'ANAS compartimento Emilia-Romagna, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) per i nodi e i tratti critici, il progetto esecutivo dovrà conformarsi alle soluzioni ed ottimizzazioni progettuali definite nel documento integrativo «Album sintetico delle soluzioni progettuali individuate come preferibili ...», presentato nel settembre 2001;

b) le misure e i presidi di tutela e mitigazione degli impatti e gli interventi di rinaturazione previsti nello studio di impatto ambientale e nelle successive integrazioni costituiscono parte integrante del progetto. Il progetto esecutivo delle opere previste dovrà essere realizzato prima dell'avvio dei lavori e queste saranno inserite nei capitolati di appalto;

c) in corrispondenza dei nodi stradali oggetto di nuova soluzione progettuale dovrà essere redatto un adeguato progetto e programma (con adeguata copertura finanziaria) di arredo a verde, utilizzando, anzitutto, le aree liberate rispetto ai progetti originari, oppure residue o frazionate, in particolare nei casi di presenza di insediamenti residenziali o di valori storico-testimoniali;

d) tutti gli interventi di rinaturazione e ingegneria naturalistica dovranno essere realizzati secondo le modalità previste dalle «linee guida per l'ingegneria naturalistica» predisposti dal Ministero dell'ambiente;

e) per il dimensionamento degli interventi di mitigazione acustica, si adotteranno, per le diverse zone acustiche considerate, i valori di qualità di cui alla tab. D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, o, nel caso in cui non fossero conseguibili con i dispositivi ordinariamente disponibili, valori quanto più prossimi a quelli e comunque non superiori a quelli della tab. C dello stesso decreto;

f) la mitigazione acustica dovrà essere perseguita con l'adozione sistematica su tutto lo sviluppo del sistema tangenziale, di pavimentazione drenante-fonoassorbente e, laddove necessaria per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, con l'inserimento di adeguate barriere ai lati della strada, riservando gli interventi di insonorizzazione in facciata solo nei casi ove gli altri dispositivi fossero insufficienti, e comunque

in aggiunta a questi. In corrispondenza dei tratti dove le barriere artificiali risultano particolarmente visibili dovrà essere rafforzata la realizzazione della prevista barriera arborea;

g) la pavimentazione stradale drenante-fonoassorbente dovrà mantenere le sue caratteristiche di assorbimento acustico nel tempo. A tal fine dovranno essere effettuate misure periodiche del coefficiente di assorbimento acustico medio della pavimentazione, con conseguenti eventuali interventi di manutenzione al fine di evitare che il coefficiente stesso scenda sotto il 60% del valore iniziale relativo alla pavimentazione nuova;

h) al fine di contenere l'inquinamento acustico connesso ai tratti terminali delle gallerie si prescrivono interventi di mitigazione la cui tipologia sarà scelta sulla base di valutazioni tecnico-economiche dal progetto esecutivo tra soluzioni come, ad esempio rivestimenti fonoassorbenti dei tratti terminali, da realizzare con materiali protetti dall'umidità e parti metalliche resistenti all'ossidazione. La lunghezza del tratto di galleria soggetto all'intervento non potrà essere inferiore a 50 metri per ciascun tratto terminale;

i) quando la posizione e la tipologia delle opere di mitigazione (quali barriere acustiche, elementi diffrattivi, tunnel artificiali, etc.) risulti favorevole alla captazione dell'energia solare e quando l'energia prodotta possa essere utilmente impiegata per l'illuminazione di gallerie e/o segnalazioni luminose per l'incremento della sicurezza stradale ovvero ceduta alla rete elettrica di distribuzione con appositi contratti (vettoriamento. o scambio), le opere di contenimento dell'inquinamento acustico dovranno integrare appositi pannelli fotovoltaici e prevedere gli accessori per la produzione di energia elettrica. I pannelli fotovoltaici e le barriere acustiche dovranno essere caratterizzati rispettivamente dal punto di vista dell'affidabilità e delle prestazioni acustiche (fonoisolamento e fonoassorbimento);

l) la progettazione esecutiva e la verifica modellistica dell'efficacia dei dispositivi di mitigazione acustica nel conseguimento degli obiettivi sopra indicati dovranno precedere l'avvio dei lavori di realizzazione della strada;

m) in fase esecutiva, una volta stabiliti i siti di cava o prestito e di smaltimento degli inerti, si dovrà procedere con uno studio delle prevedibili interferenze ambientali da traffico sui relativi itinerari (sicurezza, capacità e livelli di servizio, inquinamento acustico, atmosferico, vibratorio, da polveri) e la conseguente definizione delle misure mitigative;

n) per l'intero nodo tangenziale - casello autostradale e per gli altri svincoli o tratti in cui venisse previsto, il sistema di illuminazione dovrà perseguire un aspetto unitario, che tra l'altro, nel perseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza della circolazione, adotti tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che ne eliminino, per quanto tecnicamente possibile, le dispersioni verso l'alto e verso le aree limitrofee l'intorno territoriale;

o) prioritariamente rispetto all'apertura dei cantieri sarà necessario effettuare, come da esplicita richiesta della Soprintendenza, delle ricognizioni di superficie lungo l'intero tracciato infrastrutturale al fine di evidenziare eventuali aree di interesse archeologico. Laddove si individuassero particolari entità del rischio di intercettamento di reperti, potranno essere richiesti saggi archeologici da posizionare anche in funzione delle opere d'arte la cui realizzazione comporti scavi in profondità nel sottosuolo fino alle quote proprie del potenziale strato archeologico;

p) per quanto riguarda la tangenziale ovest in relazione al fatto che le variazioni apportate, sebbene nettamente migliorative, implicano impatti diversi da quelli originari, ai fini della debita tutela dei diritti di informazione, saranno espletate le procedure ambientali regionali e di variante urbanistica;

q) dovranno essere ottemperate, altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate dalla regione Emilia-Romagna e dal Ministero per i beni e le attività culturali, riportate integralmente nelle premesse;

r) le presenti prescrizioni saranno oggetto di verifica di ottemperanza da parte della regione Emilia-Romagna;

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato all'ANAS compartimento Emilia-Romagna, all'ANAS direzione centrale, al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture DICOTER ed alla regione Emilia-Romagna, la quale provvederà a depositarlo presso l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 10 maggio 2002

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
URBANI

02A06889

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 24 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme - Ufficio provinciale di Alessandria.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 4 aprile 2002, protocollo n. 83837, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasloco dello stesso nella nuova sede di corso Roma;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative del predetto ufficio;

Sentito il parere dell'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 24 maggio 2002, protocollo n. 5473/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue: i giorni 22, 23, 24 aprile 2002.

Regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 maggio 2002

p. *Il direttore compartimentale:* FEDERICO

02A07334

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2002.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 2002, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di aprile 2002, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4207,75
ALBANIA	Lek	47	ALL	127,220
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	69,2547
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	32,4625
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38923
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,58565
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,31748
ARGENTINA	Peso Argentino	216	ARS	2,59578
ARMENIA	Dram	246	AMD	512,175
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,58565
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,65374
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4283,89
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,885843
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,333959
BANGLADESH	Taka	174	BDT	50,4930
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,76042
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,76917
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,885843
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	44,5981
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1539,45
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	6,23925
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,87239
BRASILE	Real	234	BRL	2,05202
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,61939
BULGARIA	Lev	45	BGL	1949,88
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94988
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	718,982
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3397,20
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,40079
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	106,123
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,724195
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	30,3365

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	575,726
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,33477
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,576135
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2028,05
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	280,275
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,94885
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1163,18
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	310,222
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,37609
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,3744
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,43408
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38923
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,7931
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	4,09531
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,75112
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,25370
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,45980
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,40564
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,614071
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	1,99213
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	45,1449
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,704734
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	16,0320
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,97674
GHANA	Cedi	111	GHC	6686,25
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40,7754
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	115,810
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,614071
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	157,431
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,627807
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38923
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,12940
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1737,13

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	159,599
HAITI	Gourde	151	HTG	23,8946
HONDURAS	Lempira	118	HNL	14,4153
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,90912
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	44,5981
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8385,35
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1550,22
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,276732
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	85,9838
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,24462
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	60,5939
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	135,300
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	69,2968
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	42,4807
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,271519
LAOS	Kip	154	LAK	6731,43
LESOTHO	Loti	172	LSL	9,81033
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,559971
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1340,15
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	39,8629
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,16506
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45280
MACAO	Pataca	156	MOP	7,11639
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,7385
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5785,91
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	66,6701
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,36576
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,4263
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,400762
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,2222
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	234,779
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	26,7147
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,11331
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,8923
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	977,970
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	20199,4
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,00514
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	9,81032
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	68,7980

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12,5564
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	101,727
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,62210
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,99948
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,341045
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	53,2426
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,885843
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,32819
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	4299,51
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,04541
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,59436
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,22446
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,614071
ROMANIA	Leu *	131	ROL	29328,1
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	27,6385
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	402,474
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	5,60045
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,10862
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,614071
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	7990,03
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,12150
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1745,11
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,61911
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	41,3968
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,7130
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	224,3736
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2320,90
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	82,2024
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38923
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38923
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,38923
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,885843
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	9,81032
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	234,599
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	1929,80
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,13577
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,46579
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	9,81032

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,37441
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	30,2879
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	863,743
THAILANDIA	Baht	73	THB	38,4461
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,95828
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,47980
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,31250
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1170095
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4606,38
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,71918
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1581,97
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	242,263
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	14,3555
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	621,751
VANUATU	Vatu	208	VUV	128,009
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	772,797
VIETNAM	Dong	145	VND	13477,9
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	154,120
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3710,22
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	48,7407

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente alla Banca d'Italia.

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2002

Il direttore centrale: BUSA

02A06879

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 2 maggio 2002.

Attuazione ordinanza Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile - n. 3196 del 12 aprile 2002. Predisposizione proposta di piano d'ambito. (Ordinanza n. 286).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196, in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Atteso che la suddetta ordinanza ministeriale n. 3196 stabilisce, all'art. 13, che il Commissario governativo provveda, entro il 31 dicembre 2002, alla costituzione dell'Autorità d'Ambito ed all'approvazione del Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell'eventualità in cui non vi provvedano gli organi istituzionalmente e ordinariamente competenti;

Atteso che la costituzione dell'Autorità d'ambito e l'approvazione del Piano d'ambito è altresì condizione indispensabile per l'utilizzo degli stanziamenti del secondo quadriennio del QCS - POR 2000/2006, finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali idrico-fognario-depurativo;

Atteso che, per l'esame delle suddette problematiche si è tenuto un incontro presso il Commissario Governativo in Cagliari - Villa Devoto, in data 2 maggio 2002, al quale hanno preso parte la presidenza della giunta regionale, l'ufficio del Commissario Governativo, l'assessorato regionale della programmazione - centro regionale di programmazione, l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

Atteso che, nel corso della riunione predetta è emerso, d'intesa con gli organi regionali che dalla verifica dello stato delle procedure in corso, inerenti la costituzione dell'Autorità d'ambito nonché la predisposizione e l'adozione del piano d'ambito di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in assenza dell'intervento acceleratorio e sostitutivo previsto dalla sopracitata ordinanza ministeriale n. 3196/2002, non è possibile il rispetto dei termini previsti per l'utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie sopra indicate determinando, così, l'impossibilità della realizzazione di indispensabili infrastrutture per il governo complessivo delle risorse idriche;

Atteso che, al fine di conseguire l'obiettivo dell'osservanza dei termini predetti necessita, prioritariamente accelerare al massimo le attività di predisposizione del Piano d'ambito;

Atteso che, per tale finalità, necessita che le competenti strutture regionali assumano tutte le iniziative necessarie avvalendosi delle loro risorse strumentali ed avvalendosi anche dei più idonei supporti esterni;

Atteso che, nell'espletamento di tali attività le strutture regionali, ai fini ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 del 12 aprile 2002, sono da considerarsi strutture a supporto delle funzioni commissariali da esso previste;

Atteso che, d'intesa con l'assessorato della programmazione - Centro regionale di programmazione, l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stata valutata in € 651.768,51 il fabbisogno finanziario necessario per far fronte agli oneri di accelerazione e di predisposizione della proposta di Piano d'ambito, e la fonte finanziaria per le attività in argomento, è stata individuata nei fondi di cui al titolo 12 luglio 2000, punto *d)* «...problemi dello sviluppo socio-economico regionale della Sardegna...» della legge n. 402/1994 - Programma di intervento per gli anni 1998-99;

Atteso che allo scopo di rendere disponibile per le finalità di che trattasi l'utilizzo dei suddetti fondi, è necessario procedere, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, al vincolo, per le medesime finalità, dei fondi stessi;

Ordina:

Per le finalità indicate in premessa, in relazione all'assoluta necessità di garantire il rispetto dei tempi posti dall'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della Protezione Civile

n. 3196 del 12 aprile 2002 per la predisposizione ed approvazione del Piano d'ambito, dispone quanto segue:

Art. 1.

Le competenti strutture regionali impegnate nello svolgimento delle attività volte alla predisposizione della proposta di Piano d'ambito, vengono individuate, ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 3196/2002, quali strutture a supporto delle funzioni del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

Art. 2.

Gli oneri per lo svolgimento delle attività volte alla predisposizione della proposta di Piano d'ambito sono quantificati in € 651.768,51.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, essendo stata acquisita l'intesa con gli assessorati regionali della programmazione - centro regionale di programmazione, della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici, le somme di cui alla legge n. 402/1994, programma di intervento per gli anni 1998-99, titolo 12 luglio 2000, punto *d)*, per un importo complessivo di € 651.768,51, sono destinate alle attività indicate in premessa volte alla predisposizione della proposta di Piano d'ambito che formerà oggetto di valutazione e di approvazione commissariale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 2 maggio 2002

Il Commissario governativo: PILI

02A06882

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 aprile 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la motivata proposta formulata dalla facoltà di scienze linguistiche e di letterature straniere nell'adunanza del 24 ottobre 1999, intesa ad ottenere il cambio di denominazione della facoltà in «facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere»;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico integrato nell'adunanza del 14 gennaio 2002;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 21 gennaio 2002;

Visto il parere favorevole formulato dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, ufficio III, comunicato con nota dell'8 aprile 2002, protocollo n. 425-426;

Visto il proprio decreto n. 5324 del 22 aprile 2002, recante: «modifiche al regolamento didattico di Ateneo: cambio di denominazione della facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere in "facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere"»;

Decreta:

Nella tabella *B*, di cui all'art. 47 «organici», titolo IV «professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, la locuzione «facoltà di scienze linguistiche e di letterature straniere», ovunque formulata, è sostituita dalla locuzione: «facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 aprile 2002

Il rettore: ZANINELLI

02A06883

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 24 gennaio 2002, n. **LEV-C-101/UDG.**

Circolare LEV.C.56/UDG del 12 giugno 1997 relativa agli obblighi coscrizionali in relazione alla cittadinanza (art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964 e legge n. 91/1992). *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992 - 3ª aggiunta e variante.

Al Comando regioni militari
Ai comandi RFC interregionali
Ai comandi L.R.M.
Ai consigli di leva
Al consiglio di leva Maricentro - La Spezia
Al consiglio di leva Maricentro - Taranto
Ai distretti militari
Agli uffici di leva
Agli uffici di leva presso le capitanerie di porto
Alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero

e, per conoscenza

Alla Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Gabinetto del Ministro della difesa
Alla segreteria particolare s.s.s. alla difesa
Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.P.M. - Uff. III (con annesse copie per le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero)
Al Ministero dell'interno - D.G. amministrazione generale e affari personale - Div. cittadinanza
Allo stato maggiore della difesa
Allo stato maggiore dell'esercito
Allo stato maggiore della marina
Allo stato maggiore dell'aeronautica
All'ufficio del segretario generale
Alla procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione (con annesse copie per le procure militari territoriali)
Alla corte militare d'appello
Alla procura generale militare della Repubblica, presso la corte suprema di cassazione (con annesse copie per le procure militari territoriali)
Alla procura generale militare della Repubblica, presso la corte militare d'appello
Alla Direzione generale del personale militare
Ai Dipartimenti militari marittimi
Al Comando militare marittimo autonomo della Sicilia
Al Comando militare marittimo autonomo della Sardegna
Ai comandi regioni aeree

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 445 datato 28 dicembre 2000 è stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Pertanto, questa Direzione generale, nella necessità di adeguare la circolare in oggetto alle sopracitate disposizioni e al contempo di aggiornarla integrando, a seguito delle precisazioni fornite dal Ministero dell'interno circa la legalizzazione degli atti pubblici stranieri, l'elenco delle convenzioni internazionali stipulate in materia con l'indicazione dei nuovi Stati che hanno provveduto alla ratifica, ha ritenuto dover modificarla sostituendo il punto 2 del Titolo X, con il seguente:

2. In luogo delle certificazioni citate attestanti l'esistenza di una condizione ritenuta necessaria per ottenere uno dei provvedimenti previsti dalla medesima circolare, deve essere richiesta la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, a seconda che si debba comprovare stati, qualità personali e fatti previsti dall'art. 46 o dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Le informazioni concernenti i dati previsti dall'art. 46 possono essere acquisite d'ufficio, anche tramite fax o via telematica, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti. Gli estratti degli atti di stato civile devono essere sempre acquisiti d'ufficio.

Le istanze e le relative dichiarazioni o gli eventuali certificati devono essere accettati anche se pervenuti per fax o altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza. La loro trasmissione non deve essere seguita da quella dei documenti originali.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno validità se sottoscritte in presenza del dipendente addetto o se sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

I dati relativi a cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità (o non in corso di validità, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio), possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. La registrazione dei dati sopraindicati deve avvenire attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

Qualora gli interessati siano stranieri: se cittadini di Stati facenti parte dell'Unione europea (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), sono da considerare destinatari delle stesse modalità previste per i cittadini italiani; se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, solo se regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, oppure in applicazione di convenzione internazionale fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante (terzo comma, art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato).

Al di fuori dei casi previsti nei sopracitati commi 2 e 3 dell'art. 3 gli stati, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, se l'interessato risiede all'estero, che deve attestare la conformità all'originale previo ammonimento sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Gli estratti degli atti di stato civile riguardanti cittadini comunitari ed extracomunitari, come anche i carichi pendenti nel Paese di origine di cittadini extracomunitari, non possono essere sostituiti con le dichiarazioni sopraindicate e non possono essere acquisiti d'ufficio, ma devono essere esibiti direttamente dagli interessati.

L'Autorità Diplomatica o Consolare italiana provvede ad autenticare le firme apposte sulla documentazione da cittadini stranieri e a legalizzare quella apposta da Autorità straniere (art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato).

Se l'autenticazione risultasse disagevole o addirittura impossibile per cause connesse al sottoscrittore del documento da autenticare, la rappresentanza stessa, previo apposito accertamento, attesterà l'autenticità dell'atto.

I documenti corredati da dichiarazioni ufficiali quali attestazioni di registrazioni o autenticazione di firma, apposte da funzionari pubblici dello Stato estero, sono esenti dalla procedura di legalizzazione o comunque di autenticazione di cui sopra, se redatti in paesi che in base a convenzioni bilaterali o multilaterali sono esenti da legalizzazione (Germania, Austria, Belgio, Francia, Danimarca, Irlanda).

In taluni Paesi, tra i quali si segnalano: Argentina, Australia, Bulgaria, Cina (solo per le Regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong e Macau), Cipro, Columbia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Jugoslavia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Venezuela, la legalizzazione è sostituita dalla «Apostille» consistente in una apposita timbratura quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante (V. Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

La documentazione redatta da Autorità Diplomatica e Consolare italiana è esente da legalizzazione.

La documentazione redatta da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia deve essere legalizzata dalla competente Prefettura (quarto comma, art. 33 sopracitato). Sono esenti da detta legalizzazione: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (v. Convenzione europea del 7 giugno 1968).

I certificati redatti in lingua straniera devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:

a) Autorità Consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano;

b) Autorità Consolare italiana;

c) Perito traduttore, che non può mai essere l'interessato, e asseverato presso la Cancelleria della prefettura competente per il territorio.

Qualora gli interessati incontrino difficoltà per ottenere i certificati di cittadinanza da parte delle competenti autorità governative straniere, possono produrre in loro sostituzione attestati rilasciati dalle nostre Autorità Diplomatiche o Consolari.

In sostituzione degli originali dei documenti sono ritenute valide anche copie, purché autenticate dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane o dai soggetti previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato.

Le disposizioni concernenti la legalizzazione, la traduzione, e l'autenticazione, della documentazione, sono da ritenersi operanti soltanto laddove:

debba essere richiesta, per disposizione di legge, l'esibizione del certificato da parte dell'interessato;

debba essere controllata la veridicità della dichiarazione sostitutiva e non sia possibile acquisire d'ufficio il relativo certificato;

l'interessato presenti certificati invece delle relative dichiarazioni sostitutive e, reso edotto sulla possibilità di sostituirli con la apposita dichiarazione, non voglia avvalersene.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato dovranno essere effettuati a campione soltanto qualora una verifica «a tappeto» incida in modo negativo sul normale svolgimento dell'attività lavorativa dell'organo preposto.

A seguito della presente, la circolare LEV C 72/UDG del 27 settembre 1999 deve intendersi abrogata.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale
leva-reclutamento obbligatorio,
militarizzazione - mobilitazione civile e corpi ausiliari
CRISCUOLO

02A06875

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.2274-XV.J(2804) del 12 aprile 2002, il manufatto esplosivo denominato «FDF MEGAFREE», che la FDF S.r.l. con sede in Sirignano (Avellino) intende far produrre dalla ditta S.P.I. di Scafuri Antonio sita in Sirignano (Avellino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A06805

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 giugno 2002

Dollaro USA	0,9313
Yen giapponese	115,67
Corona danese	7,4313
Lira Sterlina	0,64020
Corona svedese	9,0748
Franco svizzero	1,4673
Corona islandese	85,24
Corona norvegese	7,4385
Lev bulgaro	1,9503
Lira cipriota	0,57911
Corona ceca	30,405
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,29
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5782
Lira maltese	0,4097
Zloty polacco	3,7532
Leu romeno	31232
Tallero sloveno	225,5050
Corona slovacca	43,615
Lira turca	1362000
Dollaro australiano	1,6424
Dollaro canadese	1,4287
Dollaro di Hong Kong	7,2640
Dollaro neozelandese	1,9302
Dollaro di Singapore	1,6642
Won sudcoreano	1142,15
Rand sudafricano	9,1314

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07377

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Valdieri

Con decreto interministeriale n. 1228 datato 22 aprile 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Deposito» sito nel comune di Valdieri (Cuneo) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 49, mappale 14 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 192 - Ramo Difesa Esercito.

02A06810

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Master-Aid disinfettante»

Estratto decreto n. 230 del 9 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MASTER-AID DISINFETTANTE, anche nelle forme e confezioni: «1 g/100ml soluzione cutanea» 1 flacone da 50 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pietrasanta Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viareggio - Lucca, via S. Francesco n. 67, c.a.p. 55049, codice fiscale n. 01194030464.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g/100 ml soluzione cutanea» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 034521043 (in base 10) - 10XHYM (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione cutanea;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farma 3 S.r.l. stabilimento sito in Meda (Milano), via Solferino n. 42 (Tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: clorexidina digluconato 1 g;

eccipienti: bergamotto olio essenziale 0,05 g; acqua demineralizzata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni,ecc).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06817

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Filozoo S.p.a.».

Estratto decreto n. 109 del 16 maggio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SULFADIMETOSSINA 20% FILOZOO S.P.A. (ex integratore medicato EUROMETOSSINA).

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a. con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 00175760362.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102657018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102657020.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g;

eccipienti: destrosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a sei mesi).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

suini (fino a sei mesi): enteriti batteriche.

Tempo di attesa: vitelli da latte e suini (fino a sei mesi): quattordici giorni.

Validità prodotto: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06888

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Crippsar Italia S.r.l.».

Estratto decreto n. 110 del 16 maggio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% CRIPPSAR ITALIA S.r.l. (ex integratore medicato TYLO 200).

Titolare A.I.C.: Crippsar Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Cambiago (Milano), via Castellazzo, 7/9, codice fiscale n. 00726430150.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cambiago (Milano), via Castellazzo n. 7/9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103360018;

sacchetto da 2 kg - A.I.C. n. 103360020;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 103360032.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina tartrato 200 g;

eccipienti: lattosio farmaceutico 800 g;

Specie di destinazione:

vitelli da latte;

suini;

broilers.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmoniti da micoplasma e/o pasteurella multocida.

Suini:

polmoniti enzootica;

enterite necrotica.

Broilers: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: dodici giorni per le carni;

suini e broilers: otto giorni per le carni.

Validità: sei mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06887

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylo 200»

Estratto decreto n. 111 del 16 maggio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi TYLO 200.

Titolare A.I.C.: Crippsar Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Cambiago (Milano), via Castellazzo, 7/9, codice fiscale n. 00726430150.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cambiago (Milano), via Castellazzo, 7/9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103359016;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103359028.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina fosfato 200 g;

eccipienti: lattosio farmaceutico 800 g.

Specie di destinazione:

suini;

broilers.

Indicazioni terapeutiche:

suini:

enterite necrotica;

polmonite enzootica.

Broilers: malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini: otto giorni per le carni;

broilers: otto giorni per le carni.

Validità: sei mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxiter 2000»

Estratto provvedimento n. 69 del 3 maggio 2002

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi OXITER 200.

Richiesta di sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente.

Titolari A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., via Fermi, 2, Correzzana (Milano).

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102759014.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente ad un eccipiente).

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

farinaccio di frumento q.b. a 1 kg, con semola di mais glutinata q.b. a 1 kg.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06885

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Opticortenol S»

Estratto provvedimento n. 71 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario OPTICORTENOL S sospensione iniettabile contenente un'associazione di due glucocorticoidi per il trattamento di cani e gatti nelle confezioni flacone da 5 ml - A.I.C. n. 101134031.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra, 9, codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto: richiesta modifica regime di dispensazione.

È autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario in questione il seguente regime di dispensazione: «da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06884

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fave di fuca»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 218 del 7 maggio 2002

Medicinale: FAVE DI FUCA.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13). Modifica nel processo di fabbricazione del principio attivo che influenza le specifiche del prodotto finito (B13) - Modifica standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica del processo di produzione dei principi attivi e del prodotto finito con la modifica eccipienti:

da:

Nucleo:

principi attivi: invariati;

eccipienti: talco 39,200 mg - sodio stearato 3,800 mg.

Confettatura:

eccipienti: talco 74,800 mg - gomma arabica, nebulizzato essiccato 10,900 mg - glucosio anidro 2,300 mg - ferro, ossidi e idrossidi (E 172) 12,200 mg - metile paraidrossibenzoato 0,300 mg - propile paraidrossibenzoato 0,300 mg - cera bianca (cera d'api) 1,100 mg - saccarosio 18,100 mg;

a:

Nucleo:

principi attivi: invariati;

eccipienti: talco 39,200 mg - sodio stearato 3,800 mg.

Confettatura:

eccipienti: talco 83,836 mg - gomma arabica, nebulizzato essiccato 9,670 mg - glucosio anidro 1,160 mg - ossido di ferro nero (E 172) 8,461 mg - ossido di ferro bruno (ossido di ferro nero (E 172) e ossido di ferro rosso (E 172) 3,626 mg) metile paraidrossibenzoato 0,010 mg - propile paraidrossibenzoato 0,010 mg - etile paraidrossibenzoato 0,008 mg - sodio benzoato 0,058 mg - glicole propilenico 0,010 mg - sodio idrossido 0,006 mg - cera bianca (cera d'api) 0,072 mg - saccarosio 12,073 mg circa (q.b. a 680 mg).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 008637047 - 40 confetti; A.I.C. n. 008637050 - 30 confetti.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 008637047 - «compresse rivestite» 40 compresse rivestite;

A.I.C. n. 008637050 - «compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06816

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioticic»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 233 del 16 maggio 2002

Specialità medicinale BIOTICIC «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente.

A.I.C. n. 033766027.

Società: P.S. Pharma S.r.l., via di Tor Vergata n. 14 - 00133 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Bioticic - 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 033766027, prodotti anteriormente al 15 maggio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 160 del 6 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 6 novembre 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06815

Rettifica al provvedimento di A.I.C. n. 510 del 23 luglio 2001 relativo alla specialità medicinale «Alpha D3»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 228 del 13 maggio 2002

Specialità medicinale: ALPHA D3.

Titolare: Teva Pharma B.V.

Codice confezione:

A.I.C. n. 029008012 - «0,25 mcg capsule» 30 capsule;

A.I.C. n. 029008024 - «1 mcg capsule» 30 capsule.

Con riferimento al provvedimento di modifica di A.I.C. n. 510 del 23 luglio 2001, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il seguente paragrafo relativo alla nuova composizione degli eccipienti, così come di seguito indicato:

per la confezione A.I.C. n. 029008024:

da:

principio attivo: invariato.

eccipienti: alcool etilico assoluto 1,2 mg, acido citrico anidro 0,015 mg, propile gallato 0,02 mg, d,1-alfa-tocoferolo 0,02 mg, olio di arachidi 98,744 mg. Rivestimento capsula di gelatina molle: gelatina 52,41 mg, glicerolo 85% 14,11 mg, sodio p-idrossibenzoato di etile 0,2 mg, sodio p-idrossibenzoato di propile 0,1 mg, sorbitolo soluzione speciale (K arion 83) 11,08 mg, giallo arancio 0,1 mg,

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico assoluto 1,144 mg, acido citrico anidro 0,015 mg, propile gallato 0,02 mg, d,1- alfa-tocoferolo 0,02 mg, olio di arachidi q.b. a 100 mg. Rivestimento capsula di gelatina molle: gelatina 48,6 mg, glicerolo 85% 11,17 mg, sodio p-idrossibenzoato di etile 0,22 mg, sodio p-idrossibenzoato di propile 0,11 mg, giallo arancio S (E110) 0,1 mg, sorbitolo soluzione speciale (Anidrisorb 85/70) 7,93 mg.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A06814

Protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide

Si comunica che, a seguito del parere espresso dalla Commissione unica del farmaco, il Protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci biologici anti TNFα denominato studio osservazionale «Antares» avviato il 4 giugno 2001, e per il quale era prevista la durata di dodici mesi, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

I pazienti ammessi al trattamento nel secondo anno dello studio, verranno, comunque, seguiti per un periodo minimo di un anno.

02A06881

Riduzione del prezzo della specialità medicinale «Nyogel»

Si comunica che, a seguito della comunicazione della ditta Novartis Farma S.p.a., rappresentante per l'Italia della Novartis Opthalmics Europe, il prezzo della specialità medicinale NYOGEL (timololo maleato gel oftalmico) è ridotto come segue, a decorrere dal 21 maggio 2002:

gel oftamico 1/mg 1ml flacone 5 ml;

A.I.C. n. 03465019/M;

prezzo ex factory 3,76 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 6,20 euro (IVA esclusa).

02A06880

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Istituzione presso la Simest S.p.a. del Comitato per gli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo. (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143).

Con decreti ministeriali 28 marzo 2002 e 18 aprile 2002, vistati dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle attività produttive rispettivamente in data 19 aprile 2002 e 24 aprile 2002, è stato costituito presso la Simest S.p.a. il Comitato per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi 24 maggio 1997, n. 277; 29 luglio 1981, n. 394; 20 ottobre 1990, n. 304; 24 aprile 1990, n. 100 e 5 ottobre 1991, n. 317.

02A06893

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione di una associazione tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 2001, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - ufficio centrale del bilancio in data 31 dicembre 2001, l'associazione denominata «Lega Navale Italiana», con sede in Roma, via Guidobaldo del Monte n. 54, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

02A06891

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vallo della Lucania

Con decreto interministeriale n. 8629/sc del 21 novembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002, ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 249, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'area di sedime di un ex canale irriguo, sito in comune di Vallo della Lucania (Salerno), distinto in catasto del comune medesimo al foglio n. 8, senza numero paarticellare, compreso fra le «acque esenti da estimo» nel N.C.T. (particella speciale 4), ed intercluso tra le particelle di proprietà privata n. 2271 del foglio n. 8 e numeri 1214 e 1217 del foglio n. 10, della superficie di circa mq 88, evidenziato con coloritura in giallo nell'estratto di mappa in scala 1:2000, rilasciato il 20 giugno 2000 dall'ufficio del territorio di Salerno, estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

02A06873

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vinchiaturo

Con decreto interministeriale n. 9444/sc del 27 dicembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002, ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 248, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo canale «acque pubbliche», siti in comune di Vinchiaturo (Campobasso), distinti in catasto del comune medesimo al foglio n. 15, particelle numeri 350 (mq 50), 485 (mq 7), 486 (mq 55), 487 (mq 70) e 594 (mq 159), e foglio n. 21, particelle numeri 266 (mq 910), 267 (mq 380) e 268 (mq 270) della superficie complessiva di circa mq 1911 ed indicati nelle planimetrie in scala 1:1000 e 1:2000, rilasciate in data 10 novembre 2000 dall'ufficio del territorio di Campobasso, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

02A06874

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, che sono stati pertanto ritirati:

Marchio	Ragione sociale	Sede
220 RM	Perugini Lorenzo	Roma
670 RM	Le Boucle D'Oreilles S.n.c. di Giovanni Riefolo e C.	Roma

02A06569

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BELLUNO

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Numero Marchio	Ragione sociale	Sede
21 BL	Luxoro S.n.c. di Norberto Pivetta & C.	Feltre

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei Marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Numero Marchio	Ragione sociale	Sede
13 BL	Atelier des orfevres optique S.p.a.	Longarone
19 BL	De Mola Giuseppe	Farra D'Alpago
22 BL	Oropiave Di Nicolazzo Luigi & C. S.n.c.	Limana
34 BL	Aurum Atelier Oraf Di Jahreis Olaf	Belluno
37 BL	Neometal Optik International S.r.l.	Domegge di Cadore
41 BL	Moron S.n.c. di Bacchin D. & C.	Longarone
45 BL	Luzzatto Anna	Santa Giustina

02A06877-02A06878

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto dirigenziale del 26 aprile 2002 del Ministero della giustizia, recante: «Trasferimento di notai»

(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2002)

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 88, prima colonna, al sesto rigo, dove è scritto: «... *Del* Genio Felice, notaio residente ...», leggasi: «... *del* Genio Felice, notaio residente ...».

02A07271

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651129/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035